SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. **286.**

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 11 della predetta legge, come modificato dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al comma 1, lettera *c)*, delega il Governo a riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni;

Visto altresì l'articolo 17 della stessa legge n. 59 del 1997, che detta principi e criteri direttivi cui l'esercizio della delega deve attenersi;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 3, del predetto decreto legislativo che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre alla conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Visto il parere della conferenza unificata, espresso nella seduta del 13 maggio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Principi generali del controllo interno

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.

6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 2.

Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.

4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.

Art. 3.

Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile

1. È abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 4.

Controllo di gestione

1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:

a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità

operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.

3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.

Art. 5.

La valutazione del personale con incarico dirigenziale

1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: «, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati». Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.

Art. 6.

La valutazione e il controllo strategico

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.

Capo II

STRUMENTI DEL CONTROLLO INTERNO

Art. 7.

Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.

Art. 8.

Direttiva annuale del Ministro

1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.

Art. 9.

Sistemi informativi

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico-finanziario. La struttura del sistema informativo-statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico è organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:

a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;

b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);

c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;

d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;

e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;

f) sistemi e procedure di contabilità analitica.

Art. 10.

Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le amministrazioni statali, nell'ambito delle risorse disponibili, adeguano i loro ordinamenti a quanto in esso previsto. In particolare, gli organi di indirizzo politico provvedono alla costituzione degli uffici di cui all'articolo 6, nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29,

e vigilano sugli adempimenti organizzativi e operativi che fanno carico agli uffici dirigenziali di livello generale per l'esercizio delle altre funzioni di valutazione e controllo.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare: l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione del comma 8, l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338; l'articolo 3-*quater* della legge 11 luglio 1995, n. 273; l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 2 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di verifiche sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e, in particolare, quelli di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e all'articolo 3-*ter*, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 4 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di controllo sulla gestione, e, in particolare, quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, all'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed all'articolo 52, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 5 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di valutazione del personale e, in particolare, quelli di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Nulla è innovato per quanto riguarda le attività dell'ispettorato della funzione pubblica.

3. Gli organi collegiali preposti ai servizi di controllo o nuclei di valutazione statali, ove non sostituiti o confermati ai sensi del comma 1, decadono al termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, le amministrazioni non statali provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dal presente decreto, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge con i principi stessi non compatibili.

5. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione, che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.

6. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali ai fini dell'attuazione del presente decreto. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.

Capo III

QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI E CARTE DEI SERVIZI

Art. 11.

Qualità dei servizi pubblici

1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misu-razione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

5. È abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti avente valore di legge e i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 63.

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, come modificato dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giomi dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a),* l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi compatti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a),* tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono, fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 59 del 1997 è il seguente:

«Art. 17. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera *a)* ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato città ed autonomie locali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997.

— Il comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 è il seguente:

«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane».

Note all'art. 1:

— L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1993, n. 30), è il seguente:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).* — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

— Il comma 1 dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1999, n. 192) è il seguente:

«Art. 13. — 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione».

— Il comma 6 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 è il seguente:

«6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Il comma 3 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1994, n. 10), è il seguente:

«3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata».

Nota all'art. 2:

— Il comma 62 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996, n. 303) è il seguente:

«62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza».

Note all'art. 3:

— L'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1958, n. 84), è il seguente:

«Art. 8. — La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente».

— Il comma 1 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997, n. 302), così recita:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482».

— L'art. 4 della legge n. 20 del 1994 è il seguente:

«Art. 4 *(Autonomia finanziaria).* — 1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo).* — 1. Il Ministro esercita le flinzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a),* l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c),* del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza

delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10, del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635). Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

— I commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 sono i seguenti:

«Art. 21. *(Responsabilità dirigenziale)*. — 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'art. 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi».

— Il comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:

«8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Note all'art. 6:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 si veda in nota n. 5.

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istuto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1989, n. 222.

Note all'art. 7:

— L'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988 n. 214), è il seguente:

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti)*. — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad eperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 si veda in nota all'art. 5.

— I commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, così recitano:

«3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 17 della legge n. 59 del 1997 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 63 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:

«Art. 63 *(Finalità)*. — 1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati».

— Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:

«Art. 64 *(Rilevazione dei costi)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento».

Note all'art. 10:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda in nota all'art. 5.

— Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:

«Art. 20 *(Verifica dei risultati - Responsabilità dirigenziali).* — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle ammministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2, si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 10 febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1994, n. 132) è il seguente:

«3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il termine di cui al comma precedente, il giudizio deve essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

— L'art. 3-*quater* della legge 11 luglio 1995, n. 273 (Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), è il seguente:

«Art. 3-*quater (Servizio di controllo interno).* — 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.

3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.

4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma l si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.

5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro».

— Il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema. di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1997, n. 195), è il seguente:

«3. Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di controllo interno è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione».

— Il comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:

«5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 45, comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero; laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'art. 20».

— Il comma 2 dell'art. 3-*ter* del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1995 n. 109), è il seguente:

«2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546».

— Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 1994), è il seguente:

«3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4».

— Il comma 6 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 è il seguente:

«6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa».

— Il comma 6 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:

«6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici».

Il comma 1 dell'art. 25-*bis* del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:

«1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa».

Nota all'art. 11:

— L'art. 2 della legge n. 273 del 1995 è seguente:

«Art. 2 *(Qualità dei servizi pubblici).* — 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *b), e), f),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.

1-*bis*. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

99G0363

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. **287.**

Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera *a)*, e l'articolo 12, comma 1, lettere *s)* e *t)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione — di seguito denominata Scuola — è un'istituzione di alta cultura e formazione ed ha, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale della Scuola per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.

3. Sono compiti della Scuola:

a) la cura dell'organizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e lo svolgimento degli altri compiti ivi previsti;

b) la cura delle attività di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;

c) lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attività formativa. In particolare, la Scuola valuta, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attività di monitoraggio;

d) il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonché la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati;

e) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze;

f) lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi;

g) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca e studio nell'ambito dei propri fini istituzionali.

4. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.

5. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

Art. 2.

Organi e struttura della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. Il direttore, in attuazione del programma annuale di cui all'articolo 6, comma 1, assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne é responsabile sotto il profilo didattico scientifico.

2. Il segretario è responsabile sotto il profilo gestionale e organizzativo. L'ufficio del segretario è di livello dirigenziale generale.

3. Il direttore, che ha la legale rappresentanza della Scuola, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

4. Il segretario è scelto, sentito il direttore, tra i dirigenti di prima fascia dello Stato ed è incaricato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

5. Il direttore è coadiuvato da responsabili di settore, ai quali sono attribuiti specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola, definendo le relative risorse finanziarie ed umane in conformità al programma di cui all'articolo 7. I responsabili, in numero non superiore a sei, sono nominati dal direttore della Scuola, e sono tenuti ad attuare le specifiche direttive. Il direttore affida ad uno di essi il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il direttore può comunque delegare proprie funzioni a ciascuno dei responsabili di settore.

6. Il direttore si avvale di non più di dieci responsabili di area, scelti dallo stesso nell'ambito dei docenti collocati fuori ruolo, ai quali compete assicurare la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza.

7. Il direttore riunisce di regola mensilmente in comitato operativo i responsabili di settore, al fine di valutare collegialmente le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attività e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, nonché per le finalità di programmazione di cui all'articolo 7, comma 1. Alle riunioni del comitato operativo partecipa il segretario e possono essere invitati i responsabili di area e quelli di sede di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Nomina e durata degli organi e dei responsabili

1. Il direttore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, consiglieri parlamentari, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia o soggetti equiparati. Il direttore può essere, altresì, scelto tra soggetti, parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. I responsabili di settore sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori universitari e magistrati, nonché tra chi possieda comunque una comprovata qualificazione professionale nel settore dell'alta formazione pubblica e privata, nazionale o straniera.

2. Il direttore e il segretario restano in carica per quattro anni e possono essere confermati. I responsabili di settore e di area restano in carica per due anni, salvo conferma.

3. Il direttore e i responsabili di settore, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Il direttore e i responsabili di settore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, nonché i responsabili di area, conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, incrementato da un'indennità di carica stabilita con le modalità previste nelle delibere di cui all'articolo 6, comma 1, e fissata nella misura corrispondente ai compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della alta formazione, tenendo anche conto del trattamento economico già in godimento.

5. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.

6. Ai fini del raccordo dell'attività della Scuola con il Dipartimento della funzione pubblica, alle riunioni di cui all'articolo 2, comma 7, partecipa il capo del Dipartimento o suo delegato.

Art. 4.

Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono, inoltre, svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal direttore della Scuola, sentito il segretario, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 29/1993.

4. Il segretario, sentito il direttore, assegna alle sedi distaccate il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede.

5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del segretario. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.

Art. 5.

Incarichi

1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, e di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.

2. I docenti di cui al comma 1 devono, comunque, essere scelti tra professori o docenti universitari, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal direttore della Scuola, sentito il responsabile di area, e formalizzati mediante le forme stabilite nelle delibere di cui all'articolo 6.

4. I docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, e dell'eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento.

5. Il numero complessivo dei docenti di cui al comma 4 non può superare le trenta unità.

Art. 6.

Modalità di attribuzione degli incarichi e compensi

1. Il direttore definisce con proprie delibere, sentito, per quanto di sua competenza, il segretario, l'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Dipartimento della funzione pubblica, da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Con apposito regolamento è definito l'ordinamento contabile e finanziario della Scuola.

Art. 7.

Modalità di funzionamento e norme transitorie

1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il direttore, sulla base delle indicazioni collegiali dei responsabili di settore riuniti in comitato operativo, sentiti il segretario, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, nonché i capi dipartimento o i titolari degli uffici dirigenziali generali responsabili del personale delle amministrazioni statali e della loro formazione, riuniti in conferenza, trasmette al Ministro per la funzione pubblica un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorità indicati dal Ministro per la funzione pubblica.

2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazianali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 4.

4. In sede di prima attuazione del presente decreto, la Scuola continua ad avvalersi del personale in servizio e restano fermi i contingenti numerici del personale non docente da adibire all'attività permanente di organizzazione e gestione della Scuola. Successivamente, i fabbisogni di personale non docente sono definiti, fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva in materia, nell'ambito del programma annuale delle attività.

5. Al fine di garantire la continuità dell'attività formativa in atto all'entrata in vigore del presente decreto, e in particolare quella relativa al primo e secondo corso-concorso di reclutamento della dirigenza, gli incarichi di direttore e di segretario della Scuola sono assunti rispettivamente dal direttore e dal segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che li mantengono sino alla approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza in atto, salvo revoca, e comunque non oltre ventotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino al medesimo termine sono parimenti confermati anche i professori stabili in servizio presso la Scuola.

6. Gli organi ed i relativi incarichi non previsti dalla nuova struttura della Scuola cessano al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto al comma 5. Gli attuali incarichi dei direttori di sede scadono, comunque e salvo rinnovo, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Riordino della Scuola centrale tributaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, commi 1 e 4, all'articolo 4, comma 3, all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo 6, comma 1, nonché i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 è previsto che la Scuola centrale tributaria può, senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società.

3. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonché quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

Art. 9.

Estensione di disciplina alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

1. Per la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale del 10 settembre 1980, l'organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'interno. Resta affidata alla determinazione del Ministro la composizione del comitato direttivo della Scuola.

2. Le attività della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno possono svolgersi anche in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa può associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere atti-

vità di partenariato con istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell'alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e studio.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 29 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;

b) il regolamento 24 marzo 1995, n. 207, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle delibere di cui all'articolo 6 e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) il regolamento 21 aprile 1994, n. 439, con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.

2. Il regolamento 24 marzo 1995, n. 207, continua comunque ad applicarsi fino all'adozione delle delibere di cui all'articolo 6 e, per la parte finanziaria e contabile, del regolamento previsto dal medesimo articolo 6. Fino a tale data le attribuzioni del comitato direttivo sono svolte dal direttore della Scuola, sentito il segretario per quanto riguarda la materia di sua competenza.

Art. 11.

Riqualificazione professionale del personale

1. La riqualificazione professionale del personale in servizio di ruolo, fuori ruolo, comandato, presso le amministrazioni interessate dai processi di riordino, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera *s),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, avviene applicando le medesime modalità previste dal CCNL per le progressioni professionali, assicurandosi in ogni caso la selettività delle procedure da riservare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione immediatamente inferiore e salvaguardandosi l'accesso dall'esterno, nelle posizioni in cui esso sia previsto, in misura adeguata e comunque tale da garantire il globale equilibrio tra la programmazione delle nuove assunzioni e la programmazione delle progressioni professionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero per i beni e le attività culturali utilizzano anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione attuata in applicazione, rispettivamente, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i ràppresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichìara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onoreficienze della Repubblica».

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera *a)* e 12, comma 1, lettere *s)* e *t)*, della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

(omissis).

Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

(omissis);

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, dei decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da deguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

(omissis)».

— Il testo del decreto legislativo n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo del'art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993:

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente)*. — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.

2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresi, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post--universitario rilasciato da istituti universitari itallani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

3. Con regolamento governativo di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2:

a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

b) le modalità di svolgimento delle selezioni.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'art. 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori vincitori dei concorsi di cui alla lettera *a)* del comm 2, il regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, .ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.

6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 2.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.

— Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzata e didattica):

«Art. 63 *(Ricerca scientificia nelle università)*. — L'Università è sede primaria della ricerca scientifica.

Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.

Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'anagrafe nazionale delle ricerche.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 6, de decreto legislativo n. 29/1993:

«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economito può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 29/1993:

«Art. 23 *(Ruolo unito dei dirigenti)*.— 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di diridenza generale.

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.

3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica (seguivano alcune parole eliminate). Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3, il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4-*bis*, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei reolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima deìa loro emanazione».

«4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 358/1991 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze):

«Art. 5 *(Scuola centrale tributaria)*. — 1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria, nonché corsi per l'accesso alla dirigenza.

2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria è scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'università. Il rettore è coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché il direttore amministativo.

3. L'insegnamento è affidato anche ad un corpo stabile di docentl nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello

Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo.

4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonché per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purchél'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico dell Scuola.

5. È prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 437/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556/1996 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario):

«4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università; enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1996 si intitola: «Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo n. 29/1993:

«Art. 29 *(Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*. — 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche ottava e nona, di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attività. Esprime parere al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli enti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle attuali ottava e nona. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata al Parlamento.

2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico. personale docente di comprovata professionalità. Per progetti speciali può stipulare convenzioni con università ed atri enti di formazione e ricerca.

3. Al direttore della Scuola superiore della pubbica amministrazione, che presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilità didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei direttore nomina un segretario generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola.

4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.

5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro composizione e competenze;

b) la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi vigenti;

c) il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;

d) il contingente di personale funzionale alle attività permanenti di organizzazione;

e) il contingente e le modalità di utilizzazione del personale docente correlato alla realizzazione dei programmi;

i) le modalità relative alle convenzioni di cui al comma 2;

g) la possibilità che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento già esistenti.

6. È abrogato l'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336. Sono altresì abrogate le norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento di cui al comma 5 raccoglie in forma di testo unico, tutte le disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto.

7. Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni der presente capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica.

— Il titolo del regolamento n. 207/1995 è il seguente: «Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

— Il titolo del regolamento n. 439/1994 è il seguente: «Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, della legge n. 59/1997 vedi note alle premesse.

99G0364

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 agosto 1999.

Introduzione di nuove scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati dal C.O.N.I.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'art. 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal C.O.N.I. ed emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce altresì, per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I., da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di nuove scommesse. a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, relative a competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I.;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 2, del regolamento emanato con decreto ministeriale del 2 agosto 1999 il quale prevede che l'elenco delle discipline sportive riguardanti le nuove scommesse di cui all'art. 1 del regolamento stesso è emanato con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale;

Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite, per gli anni 1999 e 2000, nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, sulle seguenti discipline sportive:

a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 12 agosto 1999

p. *Il direttore generale:* MANCINI

99A7295

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 luglio 1999.

Accertamento dell'importo in circolazione dei titoli emessi a fronte della dismissione delle azioni INA S.p.a. di proprietà del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, clausola accessoria, condizione, modalità di emissione e collocamento di titoli da emettere in lire, in ecu, o in altre valute;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 9 e l'art. 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato con decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardanti l'utilizzo dei titoli di Stato in sede di alienazione delle partecipazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 787362 del 18 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1996, n. 153, con il quale si è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, fino ad un ammontare massimo corrispondente al valore di conversione delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà disponibile del Tesoro, suddivisa in due tranches, entrambe di durata quinquennale, con decorrenza 28 giugno 1996, l'una denominata in lire e l'altra in dollari statunitensi;

Visto il decreto ministeriale n. 787385 del 20 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1996, n. 156, con il quale, fra l'altro, sono stati determinati rispettivamente in L. 1.630.245.000.000 ed in dollari statunitensi 1.062.670.000 gli importi nominali delle due tranches del suddetto prestito;

Visto il decreto ministeriale n. 787578 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1996, n. 182, con il quale sono stati accertati in L. 1.630.245.000.000 ed in dollari statunitensi 1.062.670.000 gli importi effettivamente collocati relativi alle due tranches del prestito;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 2 del su citato decreto del 18 giugno 1996, con il quale si dispone che con apposito decreto ministeriale verrà semestralmente accertato l'importo dei titoli rimasti in circolazione, a seguito dell'eventuale esercizio, da parte dei detentori dei titoli, del diritto di utilizzare i medesimi per l'acquisto delle azioni dell'INA S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale n. 473911 del 29 gennaio 1999, con cui è stata accertata la consistenza alla data del 29 dicembre 1998, delle due tranches del prestito, rispettivamente in L. 495.450.000.000 e in dollari statunitensi 508.865.000;

Considerata la necessità di accertare l'importo dei titoli in circolazione, relativi alle due tranches del prestito, dopo il sesto semestre di durata del medesimo, tenendo conto delle operazioni di conversione effettuate nel periodo dal 29 dicembre 1998 al 29 giugno 1999;

Vista la nota in data 24 giugno 1999, con cui la Banca commerciale italiana, detentore per conto del Tesoro delle azioni dell'INA S.p.a., ha comunicato che una quota di nominali L. 68.015.000.000 della tranche in lire e una quota di nominali dollari statunitensi 89.875.000 della tranche in tale valuta sono state convertite in azioni dell'INA S.p.a.;

Decreta:

Alla data del 29 giugno 1999 la consistenza dei titoli relativi alle due tranches del prestito internazionale di cui alle premesse, è accertata come segue:

prima tranche: L. 427.435.000.000;

seconda tranche: dollari statunitensi 418.990.000.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il Ministro: AMATO

99A7120

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 agosto 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseurin und medizinische Bademeisterin» conseguito dalla sig.ra Piai Anna Maria, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseurin und medizinische Bademeisterin» conseguito in Germania, in data 7 ottobre 1993, dalla sig.ra Piai Anna Maria, nata a Conegliano (Italia) in data 24 luglio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1999

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

99A7047

DECRETO 4 agosto 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 1º luglio 1999 concernente il riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il proprio decreto in data 1º luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999, con il quale il titolo di studio «Physiotherapeut» conseguito dal sig. Gaber Andreas, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione»;

Verificato che l'ufficio è incorso in un errore materiale nell'indicare il cognome del terapista della riabilitazione come Gaber, mentre l'esatta grafia è Garber;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la correzione predetta al provvedimento summenzionato;

Decreta:

Il decreto direttoriale 1º luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999, è rettificato nel senso che il cognome deve intendersi Garber anziché Gaber.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

99A7051

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 luglio 1999.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di «insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino tedesco sig. Scholler Dietrich e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Wissenschaftliche staatsprufung fur das amt studienrats» viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di cinque anni dall'ufficio esami accademici del Land di Berlino;

Considerato che il sig. Scholler Dietrich ha conseguito il titolo «Zweite staatsprufung fur das amt des studienrats» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'«insegnamento nelle scuole secondarie di I e di II grado italiane»;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 27 aprile 1999 dal consolato d'Italia in Berlino che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dalla libera Università di Berlino;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 14 luglio 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dal sig. Scholler Dietrich, nato a Stoccarda il 2 luglio 1960, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di «insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco».

Roma, 30 luglio 1999

Il vice direttore generale: PALMIERO

99A7046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Il Cilecchio» società cooperativa a responsabilità limitata, in Bientina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 17 dicembre 1998 con la quale il tribunale di Pisa ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Il Cilecchio» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bientina (Pisa), in liquidazione volontaria;

Ritenuta la necessità di a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Il Cilecchio» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bientina (Pisa), in liquidazione volontaria, costituita in data 10 aprile 1980 con atto a rogito del notaio dott. Ebner, omologato dal tribunale di Pisa con decreto 30 aprile 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Maurizio Guglielmi, nato a Pisa il 14 maggio 1957 ed ivi residente con studio invia Carducci n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7055

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro sociale di soggiorno per lavoratori anziani e giovani», in Taviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 dicembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Centro sociale di soggiorno per lavoratori anziani e giovani» con sede in Taviano (Lecce), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro sociale di soggiorno per lavoratori anziani e giovani», con sede in Taviano (Lecce), costituita in data 11 ottobre 1983 con atto a rogito notaio Italo Aromolo di Casarano (Lecce), omologato dal tribunale di Lecce con decreto 21 dicembre 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vincenzo Carluccio, nato a Muro Leccese il 7 gennaio 1959 ed ivi residente in via Trento n. 119, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7056

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa musicale Marcantonio Mazzone Da Miglionico S.r.l.», in Miglionico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 20 novembre 1998 con la quale il tribunale di Matera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa musicale Marcantonio Mazzone Da Miglionico S.r.l.», con sede in Miglionico (Matera);

Ritenuta la necessità di a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa musicale Marcantonio Mazzone Da Miglionico S.r.l.», con sede in Miglionico (Matera), costituita in data 11 giugno 1984 con atto a rogito del notaio dott. Casino, omologato dal tribunale di Matera con decreto 26 giugno 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Lamastra Maria Pasqua Lucia, nata il 15 dicembre 1966 a Matera ed ivi residente in via Lupo Protospata n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7057

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Croce d'oro a r.l.», in Carmiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 giugno 1998 e successivi accertamenti in data 24 febbraio 1999 effettuati nei confronti della società cooperativa «Croce d'oro a r.l.», con sede in Carmiano (Lecce), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Croce d'oro a r.l.», con sede in Carmiano (Lecce), costituita in data 29 gennaio 1986 con atto a rogito notaio Sergio Gloria di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto 18 febbraio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Piergiorgio Caione, nato ad Arnesano (Lecce) il 18 agosto 1946 ed ivi residente in via G. Garibaldi n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7058

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Valdora - C.A.V. S.c.r.l.», in Quincinetto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 3 marzo 1997 e dei successivi accertamenti da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa agricola Valdora - C.A.V. S.c.r.l.», con sede in Quincinetto (Torino), si trova in stato di insufficienza di attività ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Valdora - C.A.V. S.c.r.l.», con sede in Quincinetto (Torino), costituita in data 17 ottobre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Favre Giovanni, omologato dal tribunale di Ivrea, con decreto 7 novembre 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Girardo Andrea, nato a Canale (Cuneo) il 15 gennaio 1944 e domiciliato in via Cernaia n. 27 - Torino, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7059

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. «Edificatrice 52», in Trecate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di assemblea straordinaria in data 25 gennaio 1999 con il quale la nominata società è stata posta in liquidazione volontaria;

Vista la relazione del liquidatore, in data 31 maggio 1999, dalla quale si rileva lo stato di insolvenza del citato sodalizio, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a r.l. «Edificatrice 52», in liquidazione, con sede in Trecate (Novara), costituita in data 18 marzo 1978, iscritta al n. 5778 del registro delle imprese di Novara, presso il tribunale di No-
vara, è posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Eugenio Novario, nato a Novara il 28 agosto 1961 e ivi domiciliato in B.do Quintino Sella n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7060

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Con.Se.Ar.S. - Soc. cooperativa a r.l.», in Benevento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 novembre 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Con.Se.Ar.S. - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Con.Se.Ar.S. - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, costituita in data 7 ottobre 1985, con atto a rogito notaio Mario Iannella di Benevento, omologato dal tribunale di Benevento con decreto del 20 dicembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, ed il dott. Diego Maria Berruti, nato a Lagonegro il 24 agosto 1947 e residente a Benevento in via Pace Vecchia Parco Delli Carri 1/D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7061

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Residenza l'amicizia - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Figino Serenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 12 novembre 1998 con la quale il tribunale di Como ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Residenza l'amicizia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Figino Serenza (Como);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Residenza l'amicizia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Figino Serenza (Como), costituita in data 2 marzo 1979, con atto a rogito notaio Salvatore Dello Iacono di Mariano Comense (Como) con decreto del 2 aprile 1979, iscritta al n. 11584 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Luigi Crippa, nato a Lecco il 4 ottobre 1944 e residente in Ello (Como) in via Della Boggia 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7062

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.I.U.L.P. - Società cooperativa a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 12 marzo 1999 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «S.I.U.L.P. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.I.U.L.P. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova, costituita in data 28 ottobre 1988 con atto a rogito del notaio dott. Ernesto Falzone di Genova, omologato dal tribunale di Genova in data 25 maggio 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Dagnino Stefano, nato a Genova il 9 aprile 1968 ed ivi domiciliato in piazza Verdi, 4/10, ne è nominato commissario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7063

DECRETO 21 luglio 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Cooperativa Le Rose a r.l.», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 4 agosto 1998 con il quale la società cooperativa di consumo «Cooperativa Le Rose a r.l.», con sede in Roma è posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Maria Tesone ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 29 aprile 1999 con la quale la dott.ssa Maria Tesone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Rosolani, nato a Roma l'8 aprile 1967 ed ivi residente in via della Lucina, 52, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Cooperativa Le Rose a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione della dott.ssa Maria Tesone, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7064

DECRETO 21 luglio 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Arsa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Donato Val di Comino, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1999 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Arsa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in San Donato Val di Comino (Frosinone), è posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Roberto Celenza ne è stato nominato liquidatore;

Vista la lettera in data 1º giugno 1999 con la quale il dott. Roberto Celenza ha comunicato di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Antonio Quatrini, nato a Ceccano il 5 febbraio 1952 ed ivi residente in via A. Diaz, 65, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Arsa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Donato Val di Comino (Frosinone), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Roberto Celenza che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7065

DECRETO 21 luglio 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Commissionaria Acquisti Esercenti Spezzini - C.A.E.S. a r.l.», in La Spezia, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 27 aprile 1982 con il quale la società cooperativa «Commissionaria Acquisti Esercenti Spezzini - C.A.E.S. a r.l.», con sede in La Spezia, è posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Pier Paolo Cattaneo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale in data 29 luglio 1998 con il quale il rag. Aldo Vissalli e stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Pier Paolo Cattaneo, revocato;

Vista la lettera in data 3 settembre 1999 con la quale il sopramenzionato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Marco Podestà, nato a Sarzana (La Spezia) il 12 aprile 1969 ed ivi residenti in via dei Molini, 7/A, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Commissionaria Acquisti Esercenti Spezzini - C.A.E.S. a r.l.», con sede in La Spezia, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Aldo Vissalli che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7066

DECRETO 21 luglio 1999.

Integrazione al decreto ministeriale 30 aprile 1999 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Europa - Società cooperativa a r.l.», in Bordighera, con nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con il quale la società cooperativa «Nuova Europa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bordighera (Imperia), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'ing. Guglielmo Rizzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Tenuto conto che in premessa al citato decreto erroneamente non è stata indicata la ragione per cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta, pertanto, la necessità di integrare il decreto ministeriale 30 aprile 1999;

Decreta:

Il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con il quale la società cooperativa «Nuova Europa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bordighera (Imperia) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'ing. Guglielmo Rizzi ne è stato nominato commissario liquidatore è così integrato limitatamente al secondo comma della premessa. Pertanto laddove è scritto «Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 29 gennaio 1999 da cui si evince che la società cooperativa "Nuova Europa - Società cooperativa a r.l.", con sede in Bordighera (Imperia)» leggasi: «Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 29 gennaio 1999 da cui si evince che la società cooperativa "Nuova Europa - Società cooperativa a r.l.", con sede in Bordighera (Imperia) si trova in stato di insolvenza».

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7067

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Generali Sud», in Statte.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 1° giugno 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa «Generali Sud», con sede in Statte, costituita per rogito notaio Ettore Leccese in data 8 agosto 1985, repertorio n. 2422, registro società n. 7687 del tribunale di Taranto.

Taranto, 21 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A7068

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 agosto 1999.

Istituzione dell'Università degli studi di Foggia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, commi 90 e successivi, sono stati individuati gli atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Considerato che, in attuazione delle predette disposizioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere con propri decreti alla graduale separazione organica degli atenei sovraffollati;

Considerato che, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, l'Ateneo di Bari è ricompreso tra quelli sovraffollati su cui occorre intervenire con priorità;

Visto il progetto di decongestionamento predisposto dall'Università degli studi di Bari nel quale viene richiesta l'istituzione, per separazione organica, dell'Università degli studi di Foggia;

Visto l'accordo per la regolamentazione della iniziativa di istituzione dell'Università degli studi di Foggia;

Vista la relazione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Uditi i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera e del Senato resi, rispettivamente, nelle sedute del 16 e del 22 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto è istituita l'Università degli studi di Foggia, mediante lo scorporo delle facoltà e dei corsi istituiti dall'Università degli studi di Bari presso la sede di Foggia nonché l'istituzione di nuove facoltà e corsi, con le modalità indicate nell'accordo richiamato nelle premesse ed allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

L'Università degli studi di Foggia è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

L'Università degli studi di Foggia è composta dalle seguenti facoltà, corsi di laurea e corsi di diploma, istituiti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, con le modalità accanto a ciascuno indicate:

Facoltà di agraria (scorporo):

c.l. scienze e tecnologie alimentari (scorporo);

c.d. produzioni vegetali (San Severo) (scorporo);

c.d. tecnologie alimentari (Cerignola) (nuova iniziativa);

Facoltà di economia (scorporo):

c.l. economia e commercio (scorporo);

c.l. economia aziendale (nuova iniziativa);

c.d. economia e amministrazione delle imprese (scorporo);

c.d. economia e gestione dei servizi turistici (scorporo);

c.d. economia, gestione e tutela dell'ambiente (Manfredonia) (nuova iniziativa);

c.d. scienze bancarie (San Severo) (nuova iniziativa).

Facoltà di giurisprudenza (scorporo):

c.l. giurisprudenza (scorporo);

c.d. consulente del lavoro (nuova iniziativa);

c.d. operatore giudiziario (nuova iniziativa).

Facoltà di lettere e filosofia (nuova iniziativa):

c.l. lettere (nuova iniziativa);

c.d. operatore dei beni culturali (Lucera) (nuova iniziativa).

Facoltà di medicina e chirurgia (nuova iniziativa):

c.l. medicina e chirurgia (scorporo);

c.d. scienze infermieristiche (ad esaurimento) (scorporo);

c.d. infermiere (scorporo);

c.d. ostetrica/o (nuova iniziativa);

c.d. fisioterapista (nuova iniziativa);

c.d. dietista (nuova iniziativa);

c.d. tecnico sanitario di laboratorio biomedico (nuova iniziativa).

L'Università degli studi di Foggia comprende anche le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento afferenti alle predette facoltà, istituiti dall'Università degli studi di Bari presso la sede di Foggia.

Le facoltà e i corsi così scorporati sono conseguentemente soppressi nell'Università degli studi di Bari.

La facoltà di lettere e filosofia, con i relativi corsi, potrà essere attivata dall'anno accademico 2000-2001.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, potranno essere istituiti; presso la facoltà di agraria, il corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia a San Severo e la scuola di specializzazione in gestione della qualità nelle filiere agro-alimentari.

Le iniziative di cui al precedente comma potranno essere attivate previa positiva valutazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.

Art. 3.

Sono trasferiti all'Università degli studi di Foggia, che subentra altresì nella titolarità dei relativi rapporti giuridici facenti capo alla Università degli studi di Bari, alla data del presente decreto, tutti i beni immobili e

mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie già destinate al funzionamento delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma universitario nonché delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento scorporati dalla Università degli studi di Bari.

Art. 4.

I fondi corrispondenti ai posti di ruolo del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, in servizio presso la sede di Foggia, ed ai posti vacanti e disponibili comunque destinati per i corsi di cui all'art. 2 e per le strutture amministrative della stessa sede passano all'Università degli studi di Foggia.

Art. 5.

Tutti i docenti di ruolo, i ricercatori di ruolo ed il personale tecnico e amministrativo di ruolo, in servizio presso la sede di Foggia anche per effetto delle opzioni per i corsi delle nuove facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia, da esercitare entro l'anno accademico 1999-2000, nei limiti indicati al precedente art. 4, sono inquadrati nelle relative dotazioni organiche dell'Università degli studi di Foggia e continuano a svolgere le stesse funzioni, sino all'adozione di successivi provvedimenti.

Art. 6.

Gli studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 del presente decreto passano all'Università degli studi di Foggia.

Art. 7.

Sino alla costituzione degli organi di governo dell'Università degli studi di Foggia il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'accordo di programma allegato al presente decreto, presiede il senato accademico e provvede agli adempimenti connessi all'attività dell'Università, adottando tutti gli atti necessari per assicurare la gestione delle strutture didattico-scientifico-amministrative.

Art. 8.

In via transitoria, e sino a quando non saranno costituiti nella composizione prevista dalla normativa richiamata dall'art. 9 del presente decreto, sono confermati nella attuale composizione i consigli di facoltà, di dipartimento e di istituto.

I comitato ordinatori, ove necessari, vengono costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 9.

Sino all'adozione dello statuto di autonomia e dei regolamenti di Ateneo di cui alla vigente normativa trovano applicazione, nei riguardi dell'Università degli studi di Foggia, le norme previste dal testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, e salvo diverso avviso dei propri organi di governo, sino all'adozione dello statuto di autonomia e dei regolamenti di Ateneo, al fine di garantire la continuità del funzionamento delle strutture didattico-scientifico-amministrative in atto esistenti, l'Università degli studi di Foggia applica, in quanto compatibili, quelli dell'Università degli studi di Bari.

Art. 10.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decano dei professori ordinari in servizio presso l'Università degli studi di Foggia provvede all'attivazione delle procedure per le elezioni degli organi di governo dell'Università, nella composizione prevista dalla normativa richiamata dall'art. 9 del decreto stesso.

L'elezione del rettore può avvenire soltanto dopo quella della componente elettiva negli organi dell'Università degli studi di Foggia che devono partecipare alla elezione dello stesso.

Art. 11.

Entro centottanta giorni dalla loro costituzione, i competenti organi di governo adotteranno, in conformità alle vigenti norme sull'ordinamento universitario, lo statuto e i regolamenti di Ateneo dell'Università degli studi di Foggia.

Art. 12.

L'osservatorio per la valutazione del sistema universitario svolgerà attività di monitoraggio sulle fasi di realizzazione delle iniziative previste nel presente decreto.

Al termine del secondo, quarto e sesto anno accademico di attività dell'Università degli studi di Foggia l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna dell'Università, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: ZECCHINO

ALLEGATO

UNIVERSITÀ DI BARI

Accordo per l'istituzione dell'università degli studi di Foggia tra:

il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona del sen. prof. Ortensio Zecchino e nella sua qualità di Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l'Università degli studi di Bari, nella persona del prof. Aldo Cossu e nella sua qualità di rettore (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del senato accademico del 3 agosto 1999 e del consiglio di amministrazione del 4 agosto 1999);

la provincia di Foggia, nella persona del prof. Antonio Pellegrino, e nella sua qualità di presidente, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera n. 630 del 2 agosto 1999 del consiglio provinciale;

il comune di Foggia, nella persona dell'on. avv. Paolo Agostinacchio e nella sua qualità di sindaco, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera n. 898 del 4 agosto 1999 della giunta comunale;

l'azienda ospedaliera mista ospedale-università, nella persona del dott. Francesco Orfino e nella sua qualità di direttore generale;

il comune di Cerignola, nella persona del sig. Rocco Mario Musto e nella sua qualità di sindaco, autorizzato con deliberazione della giunta comunale n. 1146 del 23 settembre 1998, e per suo conto della prof.ssa Rosa Rinaldi, assessore alla cultura, giusta delega speciale prot. n. 26066 del 4 agosto 1999;

il comune di Lucera, nella persona del dott. Domenico Bonghi e nella sua qualità di sindaco, autorizzato con deliberazione della giunta comunale n. 887 del 18 settembre 1998;

il comune di Manfredonia, nella persona dell'avv. Gaetano Prencipe e nella sua qualità di sindaco, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera n. 608 del 4 agosto 1999 della giunta comunale;

il comune di San Severo, nella persona del sig. Giuliano Giuliani e nella sua qualità di sindaco, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera n. 779 del 20 novembre 1998 della giunta comunale;

la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia, nella persona del dott. Luigi Lepri e nella sua qualità di presidente, autorizzato con deliberazione di giunta n. 204 del 3 agosto 1999;

il consorzio per l'Università di Foggia, nella persona del dott. Agostino Ricucci e nella sua qualità di commissario prefettizio dello stesso;

la BancApulia, nella persona del dott. Vincenzo Chirò e nella sua qualità di presidente, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del 25 febbraio 1999;

per la regolamentazione della iniziativa di istituzione della nuova Università di Foggia, con sede in Foggia.

Premesso che:

il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 331, attuativo dell'art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha individuato gli obiettivi degli interventi di graduale separazione organica degli atenei (art. 1), le istituzioni universitarie sovraffollate, tra le quali l'Università di Bari (art. 2), ed i criteri e le modalità degli interventi (art. 3);

in particolare l'art. 3 dispone che il progetto di decongestionamento che l'Ateneo proponente trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa valutazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario sulla plausibilità ed efficacia delle proposte, costituirà la base per l'adozione dei decreti previsti dall'art. 1, commi 90 e seguenti, della legge n. 662/1996, e per la definizione e la stipulazione di specifici accordi tra i soggetti interessati, che prevedano le azioni necessarie, i soggetti responsabili delle stesse, le modalità di reperimento delle risorse occorrenti, i metodi per la riequilibrata distribuzione degli studenti, le procedure di controllo e verifica dell'attuazione delle iniziative e dei risultati conseguiti, che in caso non fossero adeguati, potranno richiedere interventi correttivi;

l'Università di Bari ha predisposto e inoltrato al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il progetto di separazione organica dello stesso Ateneo, il quale prevede l'istituzione dell'Università di Foggia;

l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario, cui tale progetto è stato sottoposto, ha reso il parere di competenza previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale;

per il raggiungimento dell'obiettivo inerente l'attivazione di tale iniziativa tramite i necessari interventi infrastrutturali, organizzativi e finanziari funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo della iniziativa stessa, vanno individuate, in particolare, le dotazioni didattiche scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie già assegnate per le esigenze delle facoltà e dei corsi decentrati, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore e non docente, con indicazione di quello già in servizio presso le stesse sedi nonché le risorse necessarie e quelle acquisite o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati;

al fine di accelerare e semplificare l'iter procedurale delineato dal decreto ministeriale 30 marzo 1998, in particolare quello di spesa, nonché di evitare, tra l'altro, passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata, occorre definire gli adempimenti di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, gli obblighi e gli impegni, gli atti e le determinazioni con caratteri di definitività;

risulta nominato con decreto rettorale in data 30 luglio 1999 il prof. Antonio Muscio, quale pro-rettore delegato, responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, del procedimento di attivazione della nuova Università in contraddittorio del quale è operata la ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da scorporare dall'Università gemmata.

Tutto ciò premesso i predetti componenti, nelle loro qualità, convengono e stipulano quanto segue;

Art. 1.

Premessa

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

I presupposti normativi e programmatici per la specificazione dei contenuti del presente accordo stesso sono da individuarsi essenzialmente nelle seguenti fonti:

il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni;

la legge 9 maggio 1989 n. 168, sulla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

la legge 19 novembre n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, e successive modificazioni;

la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 sulla autonomia delle università;

la legge 23 dicembre 1996, n. 662 sulla razionalizzazione della finanza pubblica;

la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione;

la legge 15 maggio 1997 n. 127, sullo snellimento dell'attività amministrativa;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 sulla programmazione del sistema universitario;

il decreto ministeriale 30 marzo 1998, che dà attuazione all'art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

lo statuto dell'Università di Bari.

Art. 2.

Oggetto dell'accordo

Le parti firmatarie concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisate negli articoli successivi.

Le parti medesime si impegnano, altresì, a compiere con sollecitudine tutto quanto risulti necessario ed utile per l'attivazione dell'Università degli studi di Foggia, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente accordo.

Art. 3.

Modalità operative

Al fine di rendere operativa l'attivazione dell'Università degli studi di Foggia, in esecuzione delle disposizioni ed atti sopra richiamati nonché in adempimento dell'intesa innanzi precisata, le parti istituzionali (Università degli studi di Bari e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) provvedono in particolare a:

A) l'Università degli studi di Bari:

attiva, sulla base delle risultanze del rapporto dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, relativamente alle facoltà ed ai corsi da scorporare, apposita gestione separata, con relativo bilancio autonomo, cui confluiscono le risorse didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie già assegnate, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo in servizio o assegnato, nonché le risorse stanziate, promesse o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati;

assicura la suddetta gestione separata, secondo le norme del proprio ordinamento specifico, sino al subentro in tutti i rapporti giuridici, patrimoniali, finanziari ed economici del nuovo Ateneo. In vista di tale risultato è operata la ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse oggetto di scorporo in contraddittorio tra il rettore e il pro-rettore delegato, che deve risultare in apposito verbale firmato dagli stessi.

Per quanto riguarda i posti di professore di ruolo e di ricercatore, oltre quelli assegnati alla sede di Foggia dai piani di sviluppo, si impegna a trasferire dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari alla istituenda facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Foggia, tre posti di docente di prima fascia, due posti di docente di seconda fascia e tre posti di ricercatore universitario, o alternativamente n. 5,846 posti di docenti equivalenti, e dalla facoltà di medicina e chirurgia di Bari alla istituenda facoltà di medicina e chirurgia di Foggia, quattro posti di docente di prima fascia e diciassette posti di docente di seconda fascia, o alternativamente n. 16,971 posti di docenti equivalenti.

B) Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

si impegna, nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo per la programmazione del sistema universitario e su quello per l'edilizia, ad assicurare una specifica assegnazione di fondi, tenendo conto delle esigenze per l'avvio della nuova istituzione e delle valutazioni tecniche formulate dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

determina ed eroga per l'accreditamento alla gestione separata le quote di pertinenza del nuovo Ateneo, a valere sui fondi previsti dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

compensa in qualsiasi momento, sentite l'Università di origine e il nuovo Ateneo, ogni importo che debba essere recuperato in base al presente accordo dagli stessi, con l'importo di ogni altra erogazione o contributo da versare ai medesimi in base ad ogni altro titolo;

vigila sull'attuazione del presente accordo e dirime ogni contrasto che possa insorgere sulla validità, applicazione, interpretazione ed esecuzione dell'accordo stesso.

L'organismo di conciliazione o il soggetto indipendente cui verrà deferita la controversia con apposito decreto ministeriale, esperite le procedure per un accordo bonario, deciderà secondo equità dando preferenza alla soluzione che assicuri il raggiungimento degli obiettivi cui è finalizzato il presente accordo.

Art. 4.

Obblighi degli enti locali

A) La provincia di Foggia:

conferma la concessione in comodato gratuito per 99 anni (contratto di rep. n. 1139 del 10 giugno 1992), dell'immobile sito in Foggia alla via Napoli (già sede IPPI) sul quale sono in corso di ultimazione i lavori di costruzione della nuova sede della facoltà di agraria;

conferma la concessione a favore dell'istituenda Università del contributo per la realizzazione del piano di edilizia universitaria con il versamento di L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1998, a completamento dei versamenti effettuati di L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1996 e di L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1997;

si impegna, inoltre, a:

conferire la somma complessiva di L. 3.000.000.000, relativa alla realizzazione del piano di edilizia universitaria per gli esercizi 1999/2000/2001, da corrispondere nella misura di L. 1. 000.000.000, per ciascun esercizio;

a destinare, in tutto o in parte, a sede dell'istituenda facoltà di lettere l'edificio attualmente adibito a sede del liceo scientifico «Marconi» di Foggia.

B) Il comune di Foggia:

conferma la concessione in comodato gratuito, per anni 99 (contratto n. 1148 del 17 ottobre 1992), dell'immobile già adibito a palazzo di giustizia sito in Foggia alla via IV Novembre, attuale sede delle facoltà di giurisprudenza ed economia, degli uffici amministrativi e futura sede del rettorato;

conferma l'impegno risultante dall'accordo di programma già sottoscritto in data 5 giugno 1996 a contribuire alla realizzazione del piano di edilizia universitaria con un contributo di L. 3.000.000.000 già disponibile, giusto quanto risulta dalla lettera in data 6 aprile 1998 dell'assessore al bilancio del comune di Foggia, con disponibilità ad ulteriori finanziamenti da prevedersi nei bilanci successivi;

si impegna a sottoporre alla valutazione degli organi competenti le proposte di necessarie delibere per destinare il terreno già identificato in adiacenza all'azienda «Ospedali riuniti» di Foggia, all'edificazione del complesso didattico e delle scienze mediche della facoltà di medicina e chirurgia di Foggia, fermi restando gli impegni di cui all'accordo di programma del 5 giugno 1996 riguardanti l'area del compendio immobiliare ex-IRIIP;

conferma gli impegni, assunti con atti deliberativi, a sostenere la facoltà di giurisprudenza per gli istituendi corsi.

C) L'azienda ospedaliera mista ospedale-università:

conferma la concessione in comodato gratuito a favore dell'istituenda Università di:

piano seminterrato palazzina, già sede del diploma per infermieri professionali;

primo piano palazzina, già sede del diploma per infermieri professionali;

aula Turtur al piano interrato sotto la chiesa;

piano seminterrato (ex-SERT) palazzina dei poliambulatori;

si impegna, dopo l'ultimazione dei lavori in corso, a destinare il 3º lotto a strutture assistenziali a direzione universitaria;

si impegna a dare corso al protocollo d'intesa tra Università e regione Puglia, pertinente l'azienda Ospedali riuniti di Foggia, mediante accordo attuativo con l'istituenda Università di Foggia.

D) La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia:

si dichiara disponibile a conferire, mediante apposita convenzione da stipularsi con la istituenda Università, risorse e servizi che è in grado di fornire nell'ambito delle sue funzioni istituzionali;

si impegna a conferire all'istituenda Università per l'esercizio 1999 l'importo di L. 128.000.000 per finanziare assegni per dottorati di ricerca, giusta quanto risulta dalla delibera del consiglio di amministrazione del 1° marzo 1999, n. 5;

assicura, inoltre, per le medesime finalità, la disponibilità, da definire con apposita convenzione da stipularsi con la istituenda Università, delle proprie banche dati, nonché di ogni ulteriore forma di collaborazione in tema di collegamento scuola-ricerca-impresa.

E) Il consorzio per l'Università di Foggia:

si impegna a far svolgere le attività lavorative del personale comandato presso di sè nelle strutture della istituenda Università, tranne tre unità, determinandone le modalità di utilizzo mediante apposita convenzione fra i due enti.

F) Il comune di Cerignola:

si è impegnato a corrispondere all'Università di Foggia gli importi di lire 200 milioni per l'esercizio 1999, lire 350 milioni per l'esercizio 2000, lire 500 milioni per l'esercizio 2001 e lire 500 milioni a regime per ogni successivo esercizio, tutti destinati al funzionamento dell'istituendo corso di diploma universitario in tecnologie alimentari presso la facoltà di agraria;

si impegna a destinare, d'intesa con la provincia di Foggia, come sede del diploma universitario in tecnologie alimentari, l'attuale sede dell'Istituto tecnico agrario statale «G. Pavoncelli».

G) Il comune di Lucera:

si è impegnato a corrispondere l'importo di:

L. 300.000.000, per il funzionamento, ove e quando sarà istituita, della «Scuola di specializzazione per le professioni legali», indicando nell'immobile dell'Istituto «S. Carlo e Pellegrino» (parte) la sede della Scuola, per acquisirne la disponibilità mediante locazione;

L. 300.000.000, per il funzionamento dell'istituendo corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali presso la facoltà di lettere e a fornire idonei locali per la sede del corso.

H) Il comune di Manfredonia:

si impegna, previa delibera degli organi competenti, a corrispondere L. 250.000.000, annue, per il triennio 2000/2002 per il funzionamento dell'istituendo corso di diploma universitario in economia, gestione e tutela dell'ambiente, presso la facoltà di economia, nonché a fornire idonei locali.

I) Il comune di San Severo:

si è impegnato per gli importi di lire 300 milioni per l'esercizio 1999, lire 500 milioni per l'esercizio 2000 e lire 700 milioni per l'esercizio 2001, per il funzionamento dell'istituendo corso di diploma universitario in produzioni vegetali e, ove e quando sarà istituito, del corso di diploma universitario in viticoltura enologia, presso la facoltà di agraria e dell'istituendo corso di diploma universitario in scienze bancarie presso la facoltà di economia, e a fornire idonei locali per la sede dei corsi.

L) La BancApulia:

si è impegnata:

a corrispondere 50 milioni per l'esercizio 1999; 100 milioni per l'esercizio 2000 e 150 milioni per l'esercizio 2001 per il finanziamento triennale dell'istituendo corso di diploma universitario in scienze bancarie, la cui sede in San Severo sarà intitolata alla memoria del dott. Felice Chirò, già presidente della Banca dal 1966 al 1998;

a mettere a disposizione la istituenda biblioteca ad indirizzo economico finanziario-bancario.

Art. 5.

Disposizioni generali

Le clausole del presente accordo possono essere modificate esclusivamente mediante patto aggiuntivo.

Il presente accordo può dar luogo a successivi protocolli applicativi tra uno o più soggetti sottoscrittori del medesimo, in coerenza con le sue clausole, fatta salva la possibilità di messa a disposizione del nuovo Ateneo di ulteriori risorse aggiuntive.

Un successivo specifico accordo verrà stipulato tra l'Università di Bari e la regione Puglia, dopo l'adozione da parte della giunta regionale, della deliberazione necessaria.

Bari, 4 agosto 1999

p. Il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Il Ministro
ZECCHINO

p. l'Università degli studi di Bari
Il rettore
COSSU

p. La provincia di Foggia
Il presidente
PELLEGRINO

p. Il comune di Foggia
Il sindaco
AGOSTINACCHIO

p. L'Azienda ospedaliera
mista ospedale-Università
Il direttore
ORFINO

p. Il comune di Cerignola
Il sindaco
e per suo conto
L'assessore alla cultura
RINALDI

p. Il comune di Lucera
Il sindaco
BONGHI

p. Il comune di Manfredonia
Il sindaco
PRENCIPE

p. Il comune di San Severo
Il sindaco
GIULIANI

p. La camera di commercio
Il presidente
LEPRI

p. Il consorzio per l'Università di Foggia
Il commissario prefettizio
RICUCCI

p. La BancApulia
Il presidente
CHIRÒ

99A7045

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 luglio 1999.

Introduzione della tariffa a tempo. (Deliberazione n. 170/99).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del consiglio del 27 luglio 1999;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, relativo alla «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico»;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, recante «Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998 n. 85/1998, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;

Vista la propria delibera del 25 giugno 1999 n. 101/1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali»;

Udita la relazione al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità), nella seduta del consiglio del 21 luglio 1999;

Sentita la società Telecom Italia in data 23 luglio 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione finale al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sugli ulteriori risultati istruttori;

Considerando quanto segue:

1. *Le caratteristiche della tariffazione a tempo.*

Il passaggio dalla tariffazione a impulsi alla tariffazione a tempo attua un principio fondamentale di garanzia e di equità per la clientela del servizio telefonico: commisurare il corrispettivo pagato per il servizio al suo effettivo consumo; dà inoltre attuazione ai principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi previsti dall'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1997 n. 318 per le condizioni economiche relative ai servizi di telecomunicazioni offerti da operatori con notevole forza di mercato, quale Telecom Italia.

Tale evoluzione comporta un rilevante mutamento nella struttura della tariffazione, che può avvenire con diversi modelli operativi.

Con le delibere n. 85 del 22 dicembre 1998 e n. 101 del 25 giugno 1999, l'Autorità ha disposto l'introduzione della tariffa a tempo entro il 1999, e si è impegnata a fornire indicazioni alla società Telecom Italia circa il modello da adottare per l'introduzione della tariffa a tempo.

Fra i diversi modelli esaminati, l'Autorità ha considerato che quello cosiddetto di «call set up», che prevede l'introduzione di un prezzo alla risposta e di un prezzo al secondo, da applicare a partire dal primo secondo di conversazione, fornisce maggiori garanzie di equità rispetto agli altri, anche in considerazione degli effetti di distribuzione del reddito che i diversi modelli possono avere rispetto a differenti categorie di clientela. In altri termini, il rispetto dell'invarianza di spesa per l'insieme della clientela è compatibile con variazioni di segno opposto (ossia decrementi ed incrementi) del valore della spesa di specifiche categorie di clientela. Il modello di «call set up» ha la proprietà di ridurre la portata di tali effetti distributivi, rispetto a quanto si verificherebbe con l'applicazione di altri modelli per l'introduzione della tariffa a tempo.

L'Autorità ha ritenuto che l'introduzione di tale modello avvenga con la garanzia dell'invarianza della spesa complessiva della clientela. Tale garanzia deve riguardare tutte le attuali tariffe di Telecom Italia, nel senso che per ognuna di esse deve essere garantito che la spesa per i consumi fatturati a tale tariffa non sia modificata dall'introduzione del nuovo modello di fissazione dei prezzi.

Tenendo conto della disponibilità di dati di consumo telefonico aggiornati al 1998, l'Autorità ha stabilito che la verifica dell'invarianza di spesa sia effettuata rispetto a tali dati, piuttosto che rispetto a quelli dell'anno precedente.

L'Autorità ha, inoltre, ritenuto di disporre che la fissazione degli specifici prezzi, effettuata direttamente da Telecom Italia, oltre che al vincolo generale di invarianza di spesa, sia sottoposta anche a vincoli di garanzia generali in merito all'ammontare del prezzo alla risposta ed al rispetto delle norme vigenti, in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'art. 45 comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in merito alla tariffazione delle chiamate di lunga durata. A tale riguardo, si ritiene che tale disposizione riguardi le conversazioni di durata superiore ai 15 minuti, anche alla luce delle tipologie di chiamate finalizzate all'accesso ad Internet.

Delibera:

I. *Introduzione della tariffa a tempo:*

1. I prezzi dei servizi di fonia vocale offerti da Telecom Italia, attualmente tariffati sulla base di una tariffazione a impulsi, sono definiti, con esclusione dei servizi di telefonia pubblica, sulla base di un modello di «call set up», composto da un prezzo iniziale (prezzo di «set up») e da un prezzo al secondo. La comunicazione al pubblico può fare riferimento ai prezzi al minuto.

2. I prezzi saranno fissati da Telecom Italia nel rispetto, relativamente a ciascuna delle attuali tariffe, del principio di invarianza di spesa della clientela rispetto alla spesa dell'anno 1998.

3. Nel fissare tali prezzi Telecom Italia:

a) per ciascuna categoria di servizio, non può stabilire prezzi di «set up» superiori in valore all'attuale valore degli impulsi alla risposta;

b) deve definire, per le conversazioni urbane (ai sensi dell'art. 45 comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), un prezzo al secondo da applicarsi oltre il quindicesimo minuto di conversazione inferiore a quello, sempre al secondo, applicato nei primi 15 minuti di conversazione.

4. I prezzi che Telecom Italia intende applicare a partire dal 1° novembre in ottemperanza alla presente delibera devono essere comunicati all'Autorità entro il 10 settembre 1999, corredati dalla certificazione circa il rispetto dei vincoli stabiliti ai punti 2 e 3.

II. *Condizioni generali:*

1. Le disposizioni di cui al titolo I entrano in vigore a partire dal 1° novembre 1999.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge del 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 28 luglio 1999

Il presidente: CHELI

99A7069

DELIBERAZIONE 28 luglio 1999.

Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999. (Deliberazione n. 171/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del consiglio del 27 luglio 1999;

Vista la direttiva del consiglio 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Vista la direttiva della commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva della commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 e l'art. 4, comma 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998 n. 85/1998, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale;

Vista la propria delibera del 25 giugno 1999 n. 101/1999, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali;

Udita la relazione al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità), nella seduta del consiglio del 21 luglio 1999;

Sentita la società Telecom Italia in data 22 luglio 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione finale al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sugli ulteriori risultati istruttori;

Considerando quanto segue:

1. *La regolamentazione delle condizioni economiche dei servizi di telefonia dell'operatore Telecom Italia.*

In virtù di quanto stabilito all'art. 4, comma 9, della legge n. 249/1997 l'offerta del servizio di telefonia vocale dal 1° gennaio 1998 è soggetta ad un «regime di prezzo». La stessa norma prevede che «la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 481/1995, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi». L'ultimo capoverso implica, quindi, che l'Autorità si ispiri, nelle manovre tariffarie dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 1999, ad un criterio che tenga conto sia dell'obiettivo di ribilanciamento tariffario, sia dell'obiettivo di recupero di produttività dell'operatore. In questa prima fase si riconosce, quindi, un periodo transitorio di passaggio dalla regolamentazione basata su tariffe amministrate ad una regolamentazione dei prezzi.

Il periodo transitorio riconosciuto nell'art. 4, comma 9, della legge n. 249/1997 dipende quindi in prevalenza dal perseguimento dell'obiettivo di orientamento dei diversi servizi al rispettivo costo e di ribilanciamento tariffario e può essere in tal senso letto in combinato disposto con l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 che prevede un percorso graduale di orientamento dei prezzi dei servizi ai rispettivi costi.

La successiva fase di controllo dei prezzi, attraverso il meccanismo del *price cap*, assume la connotazione di un orientamento specifico agli obiettivi di tutela dei consumatori ed all'incentivazione ad una maggiore efficienza dell'operatore dominante, in un mercato differenziato e solo parzialmente caratterizzato da una effettiva concorrenza.

Per quanto riguarda le modalità di intervento dell'Autorità, l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, derogando al limite temporale stabilito dall'art. 4, comma 9 della legge n. 249/1997, dispone che: «le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996», senza indicare alcun termine finale per l'applicazione di tali criteri.

Pertanto, attualmente l'Autorità esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo dei prezzi dell'operatore dominante in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 della legge n. 249/1997, ispirandosi ai principi contenuti nella legge n. 481/1995.

L'art. 2, comma 12, lettera *e)* della legge n. 481/1995 stabilisce, infatti, che «l'Autorità al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore, nonché adeguati livelli di qualità (di cui all'art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale».

I commi 17, 18 e 19 dell'art. 2 della legge n. 481/1995 definiscono gli elementi per la costruzione del modello di *price cap*. In particolare:

il comma 17 definisce quali tariffe (sottoposte a regolamentazione) i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;

il comma 18 definisce i parametri che l'Autorità deve fissare per la determinazione del *price cap*, e in particolare:

a) il tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale;

il comma 19 definisce gli altri elementi di cui tener conto nella definizione delle tariffe sulla base del *price cap*:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti nel quadro normativo o dalla variazione degli obblighi del servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

In base a quanto stabilito all'art. 2, comma 18 della legge n. 481/1995, l'Autorità fissa un valore medio ponderato del prezzo di un paniere di servizi che vincola la società alla variazione di tale prezzo sulla base di un valore calcolato della «X» (che rappresenta il recupero di produttività dell'operatore sottoposto al vincolo) e dell'indice dei prezzi al consumo.

Nell'ambito dell'obiettivo di recupero di efficienza di medio e lungo periodo, l'Autorità può variare — alla luce di significativi cambiamenti nella struttura dei costi, di eventi straordinari, di mutamenti nelle normative o nella struttura del servizio universale — la struttura del *price cap*, anche variandone la composizione del paniere di servizi a cui il meccanismo si applica.

In ogni caso, come stabilito dall'art. 4, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità ha il compito di sorveglianza sui prezzi praticati, ovvero deve svolgere un'azione continua di monitoraggio sui prezzi al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza.

L'art. 2, comma 12, lettera *e)* inoltre stabilisce la procedura di variazione dei prezzi stabilendo che «l'Autorità verifica la conformità ai criteri stabiliti delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente». I novanta giorni rappresentano un tempo massimo per l'Autorità. Tenendo conto dell'evoluzione del mercato, dei meccanismi concorrenziali e dei comportamenti degli operatori concorrenti sul mercato, l'Autorità risponde tempestivamente alle richieste formulate dall'operatore sottoposto al vincolo di *price cap*, valutando di volta in volta la congruità dei tempi di risposta.

L'art. 2, comma 20 stabilisce, inoltre, una serie di funzioni dell'Autorità al fine dell'esercizio del controllo dei prezzi. Tra queste hanno particolare rilevanza:

a) la richiesta di informazioni e di documenti al soggetto esercente il servizio con riferimento alle attività svolte;

b) la possibilità di effettuare controlli anche in relazione al rispetto di standard previsti dal regolamento di servizio (e in prospettiva dalla carta dei servizi);

c) l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Infine — nelle attività di controllo dell'operatore dominante nel settore delle comunicazioni fisse (rete e servizi) — l'Autorità si ispira a quanto contenuto nelle direttive comunitarie e nazionali con riferimento agli obblighi che ricadono sugli operatori identificati quali aventi notevole forza sui mercati della telefonia e delle reti fisse di telecomunicazioni. Tali obblighi prevedono il rispetto da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato di alcuni principi e contenuti regolamentari quali:

a) standard qualitativi e tecnici delle condizioni di accesso alla rete e di uso dei servizi;

b) rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione;

c) rispetto del principio di orientamento al costo;

d) separazione contabile e sistemi appropriati di contabilità;

e) fornitura di servizi informativi e addizionali;

f) condizioni di sconto trasparenti e non discriminatorie.

I principi e le modalità di regolamentazione dei prezzi contenute nella legge n. 481/1995 assumono una connotazione flessibile e dinamica, sia alla luce delle specificità del settore delle telecomunicazioni rispetto agli altri servizi di pubblica utilità, sia in relazione all'evoluzione della concorrenza nei diversi segmenti di mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazione. Tali orientamenti, in uno scenario complessivo di regolamentazione del settore, vengono delineati nelle delibere dell'Autorità in materia di regolamentazione delle condizioni economiche dell'operatore dominante.

In particolare il Titolo VII della delibera n. 85/1998 - Evoluzione della regolamentazione dei prezzi dell'operatore dominante stabiliva - al punto 1, lettera *a)* «l'introduzione di strumenti che incentivino l'incremento di produttività dell'operatore dominante su differenti mercati di servizi (accesso e traffico) attraverso la costruzione di metodi incentivanti di controllo dei prezzi *(price cap)*, differenziati per categorie di clientela e di servizi». La delibera n. 101/1999 ribadiva tale orientamento fissando un termine per la determinazione del modello di *price cap* da adottare (Titolo VI, punto 2).

Nell'ambito di segmenti di mercato differenziati per i quali le dinamiche concorrenziali seguono percorsi e tempi di implementazione diversi, il meccanismo di controllo dei prezzi attraverso il *price cap* rappresenta per l'Autorità uno strumento flessibile in grado di rispondere gradualmente agli effetti prodotti nel tempo dalla liberalizzazione, in quanto l'ampiezza e la diffusione dei benefici sull'intero sistema delle telecomunicazioni sono correlate a tali dinamiche.

2. *Gli obiettivi della regolamentazione attraverso il* price cap *e identificazione dell'ambito di applicazione (servizi e mercati che compongono il paniere di riferimento).*

La scelta degli obiettivi ha una ripercussione fondamentale nella specifica determinazione della struttura di *price cap* adottata dall'Autorità.

A tal fine l'Autorità considera prioritari i seguenti obiettivi:

tutela degli interessi dei consumatori in una situazione di transizione dal monopolio alla concorrenza e in presenza di mercati caratterizzati da livelli diversi di concorrenza. In tale situazione, l'Autorità può ritenere opportuno introdurre ulteriori restrizioni *(sub cap)* al fine di proteggere particolari classi di clientela (ad es. clientela residenziale), oppure particolari mercato in monopolio (ad es. telefonia urbana);

determinazione di un incentivo per l'incumbent a migliorare il proprio livello di efficienza, sia alla luce dei comportamenti di un'impresa ex monopolista, sia per rispondere alle azioni degli operatori entranti caratterizzati da un maggior grado di efficienza;

simulazione di comportamenti concorrenziali attraverso incentivi al comportamento dell'operatore laddove la concorrenza è in fase di decollo.

Obiettivo considerato addizionale dall'Autorità è quello del ribilanciamento tariffario dell'operatore dominante. A tale proposito, occorre rilevare che il *price cap* ha un impatto sul processo di ribilanciamento solamente se la sua struttura è sviluppata tenendo conto di quest'obiettivo. A tal fine, l'Autorità ha identificato uno specifico *sub cap* — con riferimento al servizio di attivazione e di accesso — tenuto conto del disequilibrio di tale aggregato. Tale obiettivo è, tuttavia, condizionato non solo dalla rilevazione di disavanzi nella contabilità del servizio, ma anche da valutazioni sul grado di concorrenza attuale e potenziale del mercato, al fine di tener conto sia degli effetti di maggiori prezzi sulla clientela (in presenza di monopolio), sia di strutture efficienti di costo in una prospettiva di apertura alla concorrenza. In tale ottica l'inserimento di *sub cap* per servizi ancora sostanzialmente in monopolio, in presenza di un paniere che include servizi sottoposti a pressione concorrenziale, dovrebbe contenere il rischio che il raggiungimento dell'obiettivo del *price cap* avvenga attraverso la riduzione dei prezzi sottoposti a concorrenza ed un contestuale aumento dei prezzi sostanzialmente in monopolio.

La fissazione degli obiettivi della regolamentazione condiziona la decisione sull'identificazione dei mercati a cui applicare il *price cap*. Tale decisione è infatti condizionata dagli obiettivi di tutela dei consumatori e di incentivazione al recupero di efficienza dell'operatore alla luce del grado di concorrenza sui diversi mercati.

Alla luce di tali obiettivi e dell'esperienza dei principali paesi europei, l'Autorità ha per ora limitato il *price cap* ai principali servizi di telefonia di base:

a) attivazione e trasloco linea (PSTN, ISDN);

b) abbonamento al servizio telefonico (PSTN, ISDN);

c) telefonia urbana;

d) telefonia interurbana;

e) telefonia internazionale.

3. *I servizi di telecomunicazioni e i criteri di regolamentazione.*

Nell'implementazione della struttura del *price cap* e dell'applicazione di tale meccanismo di controllo ai diversi segmenti di mercato (servizi/clientela), l'Autorità ha quindi tenuto conto, da una parte dei diversi obiettivi perseguiti, dall'altra, del profilo regolamentare dei diversi mercati e servizi di telecomunicazioni.

In particolare, è possibile distinguere tra:

1) servizi sottoposti al criterio del *price cap* che l'Autorità ha identificato nei servizi finali di telefonia (installazione, canoni abbonamento, telefonia urbana, telefonia interurbana, telefonia internazionale). Tali servizi presentano, inoltre, al loro interno gradi diversi di concorrenzialità e per tale ragione i vincoli sono stati specificati per alcuni servizi all'interno del paniere complessivo;

2) servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo (cost based) e all'obbligo di separazione contabile: interconnessione, accesso speciale, circuiti diretti alla luce della posizione di notevole forza di mercato dell'operatore incumbent;

3) servizi sottoposti al criterio del «prezzo abbordabile» in base alla disciplina sul servizio universale.

È possibile, inoltre, distinguere tra «tariffe (prezzi)» che richiedono un'approvazione preventiva del regolatore dai prezzi che non richiedono approvazione. Nel primo caso, rientrano tutti i servizi regolamentati ai sensi dei criteri di cui ai punti 1-3, nonché gli sconti o le condizioni di offerta speciale richiesti nell'ambito di tali servizi; nel secondo caso, i servizi c.d. a valore aggiunto per cui esiste un livello elevato di concorrenza.

La possibilità di estendere anche ad altri servizi il criterio di regolamentazione e controllo sulla base del meccanismo di *price cap*, dipenderà dall'evoluzione dei mercati e dal conseguente percorso della regolamentazione. A tal fine l'Autorità, nel rispetto dei compiti di sorveglianza sui prezzi praticati attribuitigli dalla legge n. 249/1997, si riserva di valutare la possibilità di rivedere la struttura del *price cap* adottato.

Delibera:

I. *Regolamentazione pluriennale dei prezzi di Telecom Italia attraverso un meccanismo di* price cap.

1. Ai prezzi dei servizi di fonia vocale offerti da Telecom Italia si applica un meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico del paniere dei consumi di tali servizi (*price cap*).

2. Il vincolo è definito nella misura di IPC-X (cap), dove IPC (Indice dei prezzi al consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e X il livello di variazione di produttività dell'insieme dei servizi di fonia vocale.

3. All'interno del paniere possono essere identificati specifici servizi o categorie di clientela ai quali possono essere applicati vincoli pluriennali di tipo IPC-Y *(sub-cap)*, dove Y rappresenta il livello di variazione di produttività per lo specifico servizio o categoria di clientela.

4. I servizi inclusi nel paniere, il livello del *cap* e dei *sub-cap*, la durata e le modalità di applicazione del *price cap* sono fissati dall'Autorità.

II. *Determinazione di un* price cap *fino al 31 dicembre 2002.*

1. In sede di prima applicazione la durata del *price cap* è di 3 anni e 5 mesi, dal 1 agosto 1999 al 31 dicembre 2002.

2. Il paniere dei consumi di fonia vocale sottoposto al regime di *price cap* è composto dai seguenti servizi:

a) Contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN)

b) Canoni mensili (PSTN e ISDN)

c) Telefonia urbana

d) Telefonia interurbana

e) Telefonia internazionale

3. Per tutti i servizi inclusi nel paniere devono essere distinti i consumi originati da abbonati residenziali rispetto a quelli originati da abbonati affari.

4. Sono fissati specifici *sub-cap* per i seguenti servizi e categorie di clientela:

a) Clientela residenziale (comprensivo dei servizi da *a)* ad *e)* di cui al punto 2)

b) Contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN) e canoni mensili (PSTN e ISDN)

c) Telefonia urbana

III. *Modalità applicative.*

1. Per ciascun anno il paniere dei consumi di riferimento è quello trasmesso da Telecom Italia entro il 31 agosto dell'anno precedente e riferito all'ultimo esercizio concluso. Il paniere è trasmesso all'Autorità accompagnato da una autocertificazione della veridicità dei dati e della loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo scopo nelle forme e modalità previste ai sensi della legge n. 15/1968.

2. Il paniere dei consumi di riferimento è aggiornato annualmente, sulla base delle informazioni trasmesse da Telecom Italia, di cui al punto precedente.

3. Il valore di riferimento dell'Indice dei Prezzi al Consumo delle famiglie di operai e impiegati (IPC) da utilizzare ai fini dell'applicazione del *price cap* è, per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per il periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente.

4. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. I prezzi praticati a seguito della sottoscrizione da parte della clientela di specifiche offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non sono, in linea di principio, utilizzabili a tal fine. L'Autorità, nel caso di pacchetti tariffari, preventivamente autorizzati, che per le loro caratteristiche sono destinati ad una larga diffusione presso la clientela, può consentirne il computo ai fini della verifica del vincolo di *price cap.*

5. Almeno la metà degli effetti di riduzione della spesa conseguenti dal vincolo generale di *price cap* e dai vincoli dei *sub cap* devono essere resi operativi nei primi 6 mesi dell'anno. Non più della metà degli effetti di incremento della spesa conseguenti dal vincolo generale di *price cap* e dai vincoli dei *sub cap* possono essere resi operativi nei primi 6 mesi dell'anno.

6. Le variazioni dei prezzi dei servizi inclusi nel paniere che Telecom Italia intende rendere operative devono essere comunicate all'Autorità, che si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della proposta (art. 1, comma 12, lettera *e)* della legge n. 481/1995). Le comunicazioni devono essere corredate da una valutazione degli effetti provocati da tali variazioni di prezzo sul paniere generale e sui diversi mercati e servizi indicati al titolo II, punto 4.

7. Per ciascuno dei vincoli di cui al titolo IV, qualora nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa superiori a quelle imposte o incrementi di spesa inferiori a quelli permessi, la differenza è computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.

8. Per ciascuno dei vincoli di cui al titolo IV, qualora nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti del quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio universale, la differenza, maggiorata del 100%, è computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.

9. La verifica del rispetto dei vincoli imposti è effettuata al termine di ogni anno.

IV. *Valore del* Cap *e dei* Sub Cap.

1. Per il periodo intercorrente tra il 1° agosto 1999 ed il 31 dicembre 1999 a tutti i *cap* e *sub cap* si applica un valore di variazione di produttività pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

2. Per gli anni 2000, 2001 e 2002 il valore del *cap* e dei *sub cap* è il seguente:

a) Cap generale sul paniere dei servizi di fonia vocale: IPC – 4,5%

b) Sub Cap relativo al paniere dei servizi residenziali: IPC – 2,5%

c) Sub Cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni: IPC + 1%

d) Sub Cap relativo alla telefonia urbana: IPC + 0%

3. Il valore del *cap* e dei *sub-cap* per gli anni 2001 e 2002 può essere soggetto a revisione entro il 31 dicembre 2000, anche in considerazione di modifiche del paniere conseguenti all'introduzione o esclusione di servizi dal paniere.

V. *Disposizioni transitorie.*

1. Gli effetti sul paniere delle variazioni dei prezzi che interverranno dopo il 1° agosto 1999 a seguito dell'applicazione della delibera n. 101/1999 non sono computabili ai fini della verifica del rispetto dei vincoli del *price cap.*

In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge n. 481 del 14 novembre 1995.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249, del 31 luglio 1997.

Napoli, 28 luglio 1999

p. *Il Presidente:* CHELI

99A7070

DELIBERAZIONE 29 luglio 1999.

Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa. (Deliberazione n. 1/CIR/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 29 luglio 1999,

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

Visto, in particolare, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, concernente la definizione, da parte dell'Autorità, dei piani e delle procedure di numerazione;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-*bis*, concernente gli accordi stipulati dall'Autorità, per lo svolgimento di funzioni di propria competenza, con il Ministero delle comunicazioni;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare, l'art. 15, relativo ai piani di numerazione nazionali, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 1997, concernente «Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico», pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente «Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Visto il «Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103» approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1995, n. 420, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente il «Regolamento recante norme sulla modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex»;

Vista la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il «Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali»;

Vista la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il «Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente la «Disciplina delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 67 del 21 marzo 1998;

Ritenuta la necessità di aggiornare ed integrare la disciplina di cui ai decreti ministeriali 1º luglio 1997 e 27 febbraio 1998 al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel settore nazionale delle telecomunicazioni;

Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della commissione stessa;

Vista la posizione degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviata all'Autorità dal presidente della commissione;

Considerato che la nuova disciplina della numerazione aggiorna le precedenti disposizioni in materia con particolare riguardo alla:

attuazione graduale del «piano di numerazione per servizi» sulla base della prima cifra a partire dall'8 gennaio 2001, con mantenimento della cifra «0» (invece della cifra «4») per i servizi geografici allo scopo di non costringere gli utenti della rete fissa a modificare nuovamente la modalità di selezione;

indicazione della data dell'4 dicembre 1999 come data a partire dalla quale gli utenti dei servizi di addebito al chiamato potranno essere raggiunti esclusivamente mediante la selezione del codice 800;

possibilità di accedere tramite carrier selection ai servizi interni di rete dell'operatore selezionato;

attribuzione dei codici 199X, 199XY e 199XYZ (dove X, XY e XYZ identificano l'operatore) ai servizi di numero unico e dei codici di tipo 178X, 178XY e 178XYZ che associano univocamente l'operatore ai servizi di numero personale;

modalità di assegnazione della numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante, con attribuzione dei codici 899 e 892

e possibilità per l'operatore assegnatario di definire tariffe diverse in relazione allo specifico valore del servizio offerto;

modifica della disciplina dei codici per customer care, accesso a rete privata virtuale e identificativi dei punti di segnalazione sia a livello nazionale che internazionale.

Considerata la necessità di disporre, in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di un piano dinamico e flessibile che tenga conto di:

evoluzione della concorrenza ed estensione della gamma di servizi;

innovazione dei servizi e delle prestazioni;

efficienza allocativa dei numeri data l'importanza dell'ottimizzazione del loro utilizzo in un contesto dinamico e concorrenziale;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, nella riunione della commissione del 14 luglio 1999;

Vista la decisione assunta nella medesima riunione della commissione del 14 luglio 1999 in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore;

Udita la relazione conclusiva dell'ing. Mario Lari;

Delibera:

1. È approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, e relativa disciplina attuativa, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed è aggiornato entro il 31 gennaio 2000; i successivi aggiornamenti sono effettuati con cadenza semestrale, in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.

3. La revisione del piano di numerazione e delle modalità di allocazione dei servizi in decade 1 alla luce dei criteri di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 13 della legge n. 249 del 1997 è effettuata entro il 31 dicembre 1999.

4. I principali elementi del piano di numerazione e dei successivi aggiornamenti sono resi noti al pubblico entro il 30 ottobre 1999 secondo le modalità di cui agli articoli 11, comma 7, e 19, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

5. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 1999

Il presidente: CHELI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si definiscono:

a) codice: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio;

b) numerazione per servizi geografici: la numerazione che nella successione delle cifre contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio. Attualmente la numerazione per servizi geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;

c) numerazione per servizi non geografici: la numerazione che nella successione delle cifre non contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Esempi di numerazione per servizi non geografici sono le numerazioni per servizi a tariffa speciale quali l'addebito al chiamato, l'addebito ripartito ecc. Attualmente la numerazione per servizi non geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;

d) numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali: la numerazione che nel codice individua una rete di comunicazioni mobili e personali che offre il servizio;

e) numerazione per servizi interni di rete: la numerazione dedicata ai servizi esclusivamente significativi all'interno della rete di un operatore e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi, salvo diversa disciplina stabilita dall'Autorità. Esempi di servizi interni di rete sono l'attivazione e disattivazione dei servizi supplementari, l'interrogazione relativa al profilo di servizio di un accesso ecc.;

f) numerazione per servizi di addebito al chiamato: la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare il costo complessivo della chiamata al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne l'accessibilità;

g) numerazione per servizi di tariffa premio: la numerazione dedicata ai servizi di informazione, di intrattenimento o ad altri servizi a valore aggiunto per i quali il chiamante paga una tariffa che viene ripartita tra gli operatori di telecomunicazioni, che concorrono al trasporto della chiamata e i fornitori di tali servizi. Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità;

h) numerazione per servizi di addebito ripartito: la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo della chiamata è ripartito tra chiamante e chiamato secondo ripartizioni preordinate e stabilite a priori. Le categorie tariffarie al chiamante sono articolate come di seguito descritto:

ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;

ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.

Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità;

i) codice di accesso a rete privata virtuale: permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata;

j) numerazione per servizi di numero unico: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il chiamante è informato del costo della chiamata;

k) numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica: la numerazione che consente la fornitura di servizi informativi ed innovativi per i quali l'operatore può definire, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorità, tariffe specifiche. La

numerazione viene assegnata all'operatore sulla cui rete sono attestate le piattaforme informative per la gestione e l'offerta dei servizi. Il chiamante è informato del costo della chiamata,

l) numerazione per servizi di numero personale: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico. Il chiamante è informato del costo della chiamata.

Art. 2.

Piano di numerazione per servizi

1. Il nuovo piano di numerazione nazionale organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato si attua gradualmente entro il 30 settembre 2001:

0 Numerazione per servizi geografici;

1 Numerazione per servizi speciali nazionali;

2 Riservato per esigenze future;

3 Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;

4 Numerazione per servizi interni di rete;

5 Riservato per esigenze future;

6 Riservato per esigenze future;

7 Riservato per esigenze future;

8 Numerazione per servizi con tariffa speciale (ad esempio numerazione per servizi di addebito al chiamato e di addebito ripartito);

9 Riservato per esigenze future.

2. Le numerazioni definite da tale struttura di piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di selezione completa.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela del consumatore, l'utilizzo della numerazione viene effettuato al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilità degli stessi.

4. Dal 1° agosto 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio «called party number», «calling party number» e «connected number») possono contenere la prima cifra «0».

5. Dal 30 settembre 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio «called party number», «calling party number» e «connected number») contengono sempre la prima cifra «0».

6. Dall'8 gennaio 2001 le reti per i servizi di comunicazione mobile e personali accettano numerazioni con la cifra «0» in testa e numerazioni con la nuova modalità di selezione di cui al comma 1.

7. Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura di selezione operante per i servizi di comunicazioni mobili e personali è la modalità di selezione con la cifra «3» in testa, come prevista dal comma 1

8. Le prime cifre «2», «5» e «9» verranno rese disponibili entro l'8 gennaio 2001.

Art. 3.

Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione

1. Hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione i titolari di una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997 nonché i titolari di concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e successive integrazioni e modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994.

2. Si definiscono nazionali, ai soli fini dell'assegnazione delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti.

3. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto a codici a lunghezza minima.

4. Tutte le risorse di numerazione assegnate dall'Autorità comportano la corresponsione da parte dell'assegnatario dei contributi previsti nei relativi decreti.

Art. 4.

Procedure generali
per l'assegnazione delle risorse di numerazione

1. La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta da soggetti aventi titolo anche in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale.

2. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione delle risorse di numerazione deve fornire le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;

c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;

d) area locale ove applicabile;

e) eventuali codici o blocchi preferiti;

f) numero di blocchi o codici richiesti;

g) data di attivazione.

3. I termini temporali per l'assegnazione delle risorse di numerazione vengono specificati negli articoli relativi alle singole risorse di numerazione.

4. Con data di attivazione di una risorsa di numerazione è da intendersi la data a partire dalla quale la risorsa viene configurata sugli impianti e/o sistemi della rete dell'operatore richiedente.

5. La configurazione delle numerazioni in rete deve avvenire entro dodici mesi dalla data di assegnazione.

6. I cambi di destinazione o di uso delle risorse di numerazione devono essere autorizzati dall'Autorità.

7. L'assegnazione provvisoria di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Le stesse risorse vengono confermate in sede di rilascio di licenza individuale. Le stesse risorse rimangono assegnate anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

8. Le risorse di numerazione possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in allegato *A*:

a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;

b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;

c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove, ove applicabile;

d) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

e) riservato - risorsa non utilizzabile.

9. L'Autorità assegna le risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

10. Le risorse di numerazione vengono revocate dall'Autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca del titolo.

11. Le risorse di numerazione possono essere revocate dall'Autorità nel caso di modifica dei termini del titolo.

12. L'Autorità, sentita la parte interessata, può provvedere alla revoca dell'assegnazione delle risorse non utilizzate.

13. La risorsa passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla Autorità entro dodici mesi dalla notifica dell'atto di revoca.

14. Una risorsa diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima specifica per ciascuna risorsa. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

15. L'Autorità mantiene l'elenco aggiornato dello stato delle risorse di numerazione e lo rende disponibile agli operatori.

16. L'utilizzo di risorse di numerazione in decade 4 per servizi interni di rete, da comunicare all'Autorità con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione, non è subordinato a preventiva assegnazione.

Art. 5.

Numerazione per servizi geografici

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l'assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel decreto ministeriale «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico» del 25 novembre 1997.

2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T E.164.

3. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche è attualmente organizzato in aree locali come definito nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente «la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico». In allegato *B* si riportano la struttura delle numerazioni e le relative evoluzioni.

4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnate agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel piano organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

7. In allegato *A* del decreto ministeriale «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico» del 25 novembre 1997 sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati.

8. In allegato *B* del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.

9. L'assegnazione avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

10. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi geografici ha una durata massima di tre mesi.

Art. 6.

Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali

1. Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.

2. Dal 30 giugno 2001 gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:

3XY UUUUUU(U) X,Y = 0 ÷ 9

3. Fino a tale data sono riservati agli operatori mobili gli indicativi «3XY» non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990, fanno eccezione gli indicativi sulla decade 3, di cui alla tavola B.2 dell'allegato *B* al presente decreto e il codice «369»; sono riservati agli operatori mobili, gli indicativi di numerazione geografica che dovessero rendersi disponibili sulla decade 3.

4. Le assegnazioni di indicativi «3XY» sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra «X».

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

7. Per chiamate entranti in Italia dall'estero la lunghezza massima del numero è di 15 cifre.

8. L'assegnazione avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

9. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata massima di trentasei mesi.

Art. 7.

Carrier selection nella modalità easy access

1. La carrier selection è una prestazione che permette a un utente di scegliere un operatore diverso da quello predefinito per chiamate nazionali o internazionali, cioè diverso da quello scelto in via preventiva dall'operatore con cui ha sottoscritto il proprio accesso alla rete.

2. Si parla di easy access quando la selezione dell'operatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice posto in testa al numero nazionale o internazionale.

3. La carrier selection è attualmente possibile per chiamate a lunga distanza nazionali ed internazionali e per i servizi di cui all'articolo 8. Con il termine chiamata a lunga distanza nazionale è da intendersi una chiamata interurbana verso indicativi geografici, per servizi mobili e per servizi satellitari.

4. Operando in modalità easy access, l'utente fa precedere al numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre «00» iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di carrier selection).

5. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di carrier selection nella modalità easy access per chiamate internazionali è di 22 cifre.

6. L'applicazione della prestazione per chiamate originate da reti mobili e satellitari è subordinata alla disponibilità sul mercato di terminali in grado di garantire l'effettiva applicabilità della funzione ed ai tempi necessari alla realizzabilità nelle reti mobili e satellitari nazionali.

7. I codici di carrier selection hanno la struttura descritta di seguito:

10XY(Z)

in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di carrier selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato attribuito.

Codici a 4 cifre

10XY con X, Y = $2 \div 8$

per un totale di 49 combinazioni disponibili

Codici a 5 cifre

10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = $2 \div 9$ e Z = $0 \div 9$

per un totale di 240 combinazioni disponibili

Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = $0 \div 9$ per X = $2 \div 8$ con Y = 0, 1, 9 Z = $0 \div 9$ e Z = $0 \div 9$ che rimangono disponibili per il futuro od eventualmente messe a disposizione per costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

8. Un soggetto avente titolo può richiedere fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.

9. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza.

10. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste per l'utilizzo provvisorio.

11. L'assegnazione del codice di carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.

12. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

13. L'utilizzo provvisorio di un codice di carrier selection, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

14. Il periodo di latenza per i codici di carrier selection ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 8.

Codice di accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di carrier selection

1. L'accesso ai servizi interni di rete di un operatore, così come definiti all'art. 1, connessi al servizio di carrier selection può essere effettuato, da parte degli abbonati di tale operatore, mediante l'utilizzo del codice di selezione dell'operatore, definito all'art. 7, assegnato all'operatore medesimo.

2. I servizi di cui al presente articolo hanno struttura di seguito riportata dopo il codice 10XY(Z):

4U...U con U = $0 \div 9$

la lunghezza massima dopo il codice 10XY(Z) è di sei cifre, «4» iniziale compreso.

3. Per servizi connessi al servizio di carrier selection si intendono tutti i servizi che sono accessibili esclusivamente ai clienti di tale servizio e che ne consentono una sua migliore fruizione. In tale categoria rientrano quindi, non esaustivamente, servizi di customer care specializzati, informazioni sui consumi, accesso facilitato ad altri servizi forniti dall'operatore.

4. L'uso del codice per l'accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di carrier selection è subordinato all'approvazione del servizio medesimo da parte dell'Autorità.

5. L'Autorità entro trenta giorni, di norma, dalla data di accettazione della richiesta rilascia l'autorizzazione per l'apertura del servizio.

Art. 9.

Carrier selection nella modalità equal access

1. La prestazione di carrier selection nella modalità di equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione. La preselezione è quella modalità che permette agli utenti la selezione di un operatore di transito nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di default) diverso da quello scelto dall'operatore di accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di easy access.

2. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.

3. I titolari di licenza individuale e i concessionari per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati rispettivamente nella licenza e nella concessione stessa.

4. L'introduzione della prestazione per la rete telefonica fissa sarà possibile entro il 1° gennaio 2000.

Art. 10.

Codici per servizi di assistenza clienti «customer care»

1. Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per permettere l'eventuale accesso anche da reti di altri operatori.

2. I codici di assistenza clienti (customer care) hanno la struttura descritta di seguito:

codici brevi a 3 cifre

119, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 177

181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 195

codici a 4, 5, 6 e 7 cifre

1331, 1400, 192X, 194X con X = $2 \div 9$

1920XY, 1921XY con X, Y = $0 \div 9$

16488, 1723535

3. Con riferimento ai codici 194X con X = 0, 1, rimangono non utilizzati 2 valori che rimangono disponibili in futuro od eventualmente costituiscono la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

4. Gli operatori nazionali hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato agli operatori titolari di licenza e vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Nel caso di operatori con più licenze viene assegnato un solo codice breve a tre cifre, mentre i successivi codici sono a lunghezza maggiore.

5. Gli operatori titolari di licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.

6. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

7. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

8. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

9. Il richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della licenza individuale o nell'autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza.

10. L'Autorità assegna, di norma, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta i codici di assistenza clienti (customer care) ed in ordine alle preferenze espresse.

11. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio.

12. Il periodo di latenza per i codici di customer care ha una durata massima di 12 mesi.

Art. 11.

Codici per servizi di emergenza

1. I codici per i servizi di emergenza sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:

Codice	Denominazione servizio	Assegnatario
112	Carabinieri pronto intervento	Ministero della difesa
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell'interno
115	Vigili del fuoco pronto intervento	Ministero dell'interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero della sanità

4. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 12.

Codici per servizi di pubblica utilità

1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Il codice viene richiesto all'Autorità dal soggetto che fornisce il servizio e l'Autorità assegna il codice al servizio medesimo.

3. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

4. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono descritti di seguito:

Codice	Denominazione servizio	Assegnatario
117	Guardia di finanza	Ministero delle finanze
1530	Codice per capitaneria di porto assistenza in mare - numero blu	Ministero dei trasporti
1515	Servizio antincendi boschivo del Corpo forestale dello Stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CISS	Ministero dei lavori pubblici

5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 13.

Numerazione per servizi di addebito al chiamato

1. I codici [80X] identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato.

2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:

800 UUUUUU con $U = 0 \div 9$

[803] UUU con $U = 0 \div 9$

3. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 800 vengono assegnate agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

4. Il richiedente nella richiesta di assegnazione di risorse di numerazione per servizi di addebito al chiamato limitatamente al codice 800 può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

5. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 803 vengono assegnate agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

6. L'assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di addebito al chiamato ha una durata massima di dodici mesi.

8. Le numerazioni assegnate sui codici 167 e 162 possono essere raggiunte anche mediante la selezione del codice 800 in sostituzione dei codici 167 e 162.

9. Dal 4 dicembre 1999 gli utenti dei servizi di addebito al chiamato sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione del codice 800.

10. I codici 167 e 162 vengono sbarrati all'utenza dal 1º dicembre 1999. Gli stessi sono nuovamente utilizzabili dall'8 gennaio 2001 per altre esigenze.

Art. 14.

Numerazione per servizi di tariffa premio

1. I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei servizi di tariffa premio.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa premio è la seguente:

144 A UUUUU con $A, U = 0 \div 9$

166 A UUUUU con $A, U = 0 \div 9$

3. La prima cifra dopo il codice 144/166 determina la tariffa al chiamante. L'Autorità definisce le fasce di costo corrispondenti.

4. Le numerazioni per servizi di tariffa premio vengono assegnati agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

7. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di tariffa premio ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 15.

Numerazione per i servizi di addebito ripartito

1. Oltre al codice 147, i codici [84X] vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi di addebito ripartito viene descritta di seguito:

147 XUUUUUU con X che identifica l'operatore, X, U = $0 \div 9$

840 UUUUUU U = $0 \div 9$

848 UUUUUU U = $0 \div 9$

841 UUU U = $0 \div 9$

847 UUU U = $0 \div 9$

3. Le categorie tariffarie al chiamante per i servizi di addebito ripartito sono articolate su due fasce come di seguito riportato.

prima categoria quota fissa

147 0UUUUU U = $0 \div 9$

147 X0UUUU X $\neq$ 0, 8, U = $0 \div 9$

840 UUUUUU U = $0 \div 9$

841 UUU U = $0 \div 9$

seconda categoria quota variabile minutaria

147 8UUUUU U = $0 \div 9$

147 X8UUUU X $\neq$ 0, 8, U = $0 \div 9$

848 UUUUUU U = $0 \div 9$

847 UUU U = $0 \div 9$

L'Autorità definisce altre eventuali categorie sul codice 84Y (con Y = 2, 3, 5, 9,).

4. Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99 sui codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.

5. Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori su base singolo numero sui codici 841 e 847 a seconda della categoria tariffaria per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

6. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione di queste risorse di numerazione può esprimere una preferenza.

7. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per queste risorse di numerazione ha una durata massima di dodici mesi.

9. Dal 1° giugno 2000 le numerazioni assegnate sul codice 147 possono essere raggiunte anche mediante la selezione dei codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.

10. Dal 1° dicembre 2000 gli utenti dei servizi di addebito ripartito sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione dei codici 840 e 848.

11. Il codice 147 viene sbarrato all'utenza dal 1° dicembre 2000. Lo stesso è nuovamente utilizzabile per altri servizi dal 1° aprile 2001.

Art. 16.

Codici di accesso a rete privata virtuale

1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:

1482, 149X con X = 4, 5, 6, 7, 8, 9

149XY con X = 0, 1, 2, 3 e Y = da 2 a 9

149 XYZ con X = 0, 1, 2, 3 e con Y = 0, 1 e Z = $0 \div 9$

dove i codici 1482, e 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale.

2. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

3. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

4. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 17.

Numerazione per servizi di numero unico

1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico è la seguente:

199 X UUUUU con X = 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U = $0 \div 9$

199 XY UUUU con X = 2, 3, 4 e Y = $2 \div 9$, e U = $0 \div 9$

199 XYZ UUU con X = 2, 3, 4 Y = 0, 1 Z = $0 \div 9$ U = $0 \div 9$

dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 18.

Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica

1. I codici 899 e 892 identificano la categoria specifica dei servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante.

2. La struttura delle numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica è la seguente:

899 UUUUUU con U = $0 \div 9$

892 UUU con U = $0 \div 9$

3. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 899 vengono assegnate per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.

4. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 892 vengono assegnate su base singolo numero. L'operatore assegnatario può definire tariffe diverse per il servizio relativo a ciascun numero.

5. Il richiedente può esprimere nella domanda di assegnazione le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto autorizzato, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica ha una durata massima di dodici mesi.

8. L'assegnazione delle numerazioni e l'offerta dei relativi servizi sono soggette alla apposita disciplina.

Art. 19.

Numerazione per servizi di numero personale

1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero personale è la seguente:

178X UUUUUU con X = 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U = $0 \div 9$

178XY UUUUU con X = 2, 3, 4 Y = $2 \div 9$ e U = $0 \div 9$

178XYZUUUU con X = 2, 3, 4 Y = 0, 1 Z = 0, 9 e U = $0 \div 9$

dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella domanda di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 20.

Identificativi dei punti di segnalazione

1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International Signalling Point Codes) e nazionale (SPC - Signalling Point Codes).

2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione UIT - T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area/Network Code) sono amministrati dall'UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorità. L'Autorità richiede all'UIT i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'UIT.

3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dall'Autorità.

4. Nella richiesta di assegnazione il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.

5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.

6. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi.

Art. 21.

Numerazione per altri servizi

1. Sono disponibili, presso l'Autorità, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato.

2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle risorse di numerazione richieste.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

ALLEGATO *A*

RELAZIONI FRA STATI DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE

Le risorse di numerazione possono assumere uno degli stati descritti in tavola A. 1.
In figura A.1 viene descritto il diagramma che illustra le relazioni tra i diversi stati e in tavola A.2 le relativé transizioni.

Tavola A.1 - *Stati delle risorse di numerazione*

STATO	Durata max.	Descrizione risorsa
Disponibile	Indeterminata	Disponibile per assegnazione o assegnazione provvisoria ove applicabile
Assegnato	Come la licenza o altro titolo	Assegnata in via definitiva
Assegnato Provvisoriamente	Specificata per ciascuna risorsa	Assegnata per esercizio sperimentale o per prove ove applicabile
Revocato	Specificata per ciascuna risorsa	Risorsa in latenza
Riservato	indeterminata	Risorsa non utilizzabile

Figura A.1 - *Diagramma di relazione tra gli stati delle risorse di numerazione*
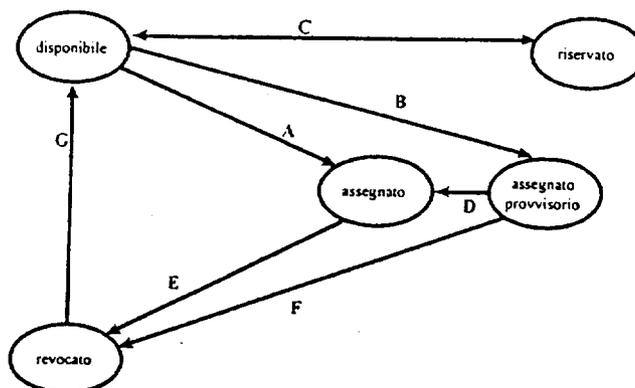
Tavola A.2 - *Transizione tra gli stati delle risorse di numerazione*

Transizione	Causa
A	• domanda di licenza o altro titolo • domanda di assegnazione
B	• domanda di autorizzazione sperimentale • domanda per prova
C	• decisione Autorità
D	• domanda di licenza o altro titolo
E	• cessazione servizio • modifica termini licenza o altro titolo • mancato utilizzo
F	• cessazione servizio o prova • modifica dei termini della autorizzazione • mancato utilizzo
G	• fine periodo di latenza

ALLEGATO *B*

STRUTTURA DELLE NUMERAZIONI PER SERVIZI GEOGRAFICI

La tavola B.1 riportata di seguito descrive la struttura delle numerazioni per servizi geografici e le relative evoluzioni.

Tavola B.1 - *Struttura delle numerazioni e relative evoluzioni*

da 18 dicembre 1998 a 8 gennaio 2001 Selezione Completa		
Indicativo distrettuale	Identificativo area locale e operatore (identificativo del blocco di numerazione)	blocco di numerazione (da 0000 a 9999)
0A A=2 e 6	MNPQ M≠1	UUUU
0AB A=1,3,4,5,7,8,9 B=0,1,5,9	MNP M≠1	UUUU
0ABC A=1,3,4,5,7,8,9 B=2,3,4,6,7,8	MN M≠1	UUUU
da 29 dicembre 2000 introduzione Piano organizzato per servizi		
Indicativo distrettuale	Identificativo area locale e operatore (identificativo del blocco di numerazione)	blocco di numerazione (da 0000 a 9999)
SA A=2 e 6 S cifra identificativa del Servizio	MNPQ	UUUU
SAB A=1,3,4,5,7,8,9 B=0,1,5,9 S cifra identificativa del Servizio	MNP	UUUU
SABC A=1,3,4,5,7,8,9 B=2,3,4,6,7,8	MN	UUUU
S cifra identificativa del Servizio		

In Tavola B.2 si riportano le cifre ABC relative agli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.

Tavola B.2 - *Cifre ABC relative a indicativi geografici riservati per utilizzi futuri*

186	449	579	822
188	466	581	826
325	482	582	834
326	484	723	926
378	526	762	936
420	531	770	977
430	567	772	986
443	576	788	

99A7071

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 31 agosto 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/10/CEE della Commissione dell'8 marzo 1999 che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - serie L - n. 62 del 31 agosto 1999.

99A7072

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1999 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«In occasione di violento e disastroso movimento franoso che investiva l'intera Valle del Lauro causando numerose vittime e danni inestimabili, l'Arma dei carabinieri, dando ulteriore prova di preclare virtù civiche, eccezionale abnegazione, generosa solidarietà ed encomiabile professionalità, impegnava ogni risorsa fisica e morale nella complessa attività di soccorso per alleviare i disagi e le sofferenze delle popolazioni colpite. Pur nel drammatico susseguirsi degli eventi, garantiva con protratta ed instancabile opera il graduale ritorno alla normalità, meritando l'unanime plauso e l'ammirata riconoscenza del Paese». — maggio-giugno 1998 - Quindici (Avellino), Bracigliano, Sarno e Siano (Salerno).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1999 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'avvocato Giorgio Ambrosoli con la seguente motivazione:

«Commissario liquidatore di un istituto di credito, benché fosse oggetto di pressioni e minacce, assolveva all'incarico affidatogli con inflessibile rigore e costante impegno. Si espose, perciò, a sempre più gravi intimidazioni, tanto da essere barbaramente assassinato prima di poter concludere il suo mandato.

Splendito esempio di altissimo senso del dovere ed assoluta integrità morale, spinti sino all'estremo sacrificio». — 12 luglio 1979 - Milano.

Con decreto del presidente della Repubblica del 24 maggio 1999 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo ordinario pilota della Guardia di finanza Gianfranco Delfino, è conferita la medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Componente l'equipaggio di un elicottero in servizio di soccorso, nonostante le avverse condizioni meteomarine, con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale, si gettava in acqua dal veivolo posizionato a circa dieci metri di altezza, riuscendo, dopo reiterati sforzi per le forti correnti, a trarre in salvo un uomo in procinto di annegare.

Splendido esempio di non comune ardimento ed elevate virtù civiche».

Al maresciallo dei carabinieri Rosario Tuvè, è conferita la medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo interveniva in un'abitazione in fiamme, riuscendo a portare all'esterno due minori e, successivamente, esponendosi ad ulteriore e più grave rischio, a trarre in salvo anche la loro anziana nonna invalida.

Altissimo esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 24 dicembre 1997 - Paternò (Catania).

Al maresciallo capo dei carabinieri Giuseppe Cavallaro, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo interveniva in un'abitazione in fiamme ove era stato segnalato un disabile per insufficienza respiratoria, che veniva purtroppo ritrovato esanime per soffocamento. Reiterava quindi l'intervento per portare all'esterno una bombola di ossigeno surriscaldata, scongiurando così ulteriori disastrose conseguenze.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 13 aprile 1998 - Busto Arsizio (Varese).

All'appuntato dei carabinieri Alfonso Giorgio, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a raggiungere il tetto di un'abitazione riuscendo ad afferrare appena in tempo per le gambe ed a trarre in salvo un giovane che, colto da crisi depressiva, si era lanciato nel vuoto a scopo suicida.

Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 24 luglio 1998 - Portoscuso (Cagliari).

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 1999 è stata conferita medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

Sovrintendente della Polizia di Stato Mario Di Natale, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con grande coraggio e lucida determinazione saliva su una rudimentale scala fino al settimo piano di un edificio per raggiungere un uomo che si era portato su un'impalcatura con l'intento di suicidarsi. Raggiunto lo sventurato riusciva ad afferrarlo e a ricondurlo a terra». — 20 febbraio 1996 - Savona.

Sc. Np. Andrea Salvemini, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con grande coraggio e sprezzo del pericolo, non esitava insieme ad altri colleghi, a tuffarsi nel mare in burrasca in soccorso di una bagnante in grave difficoltà, riuscendo a trarla in salvo a riva». — 6 agosto 1998 - Campomarino (Campobasso).

C. 1ª Cl. Np/Oe Samuele Pitardi, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con grande coraggio e sprezzo del pericolo, non esitava insieme ad altri colleghi, a tuffarsi nel mare in burrasca in soccorso di una bagnante in grave difficoltà, riuscendo a trarla in salvo a riva». — 6 agosto 1998 - Campomarino (Campobasso).

C. 1ª Cl. Np. Raffaele Di Leo, medaglia di bronzo con la seguente motivazione:

«Con grande coraggio e sprezzo del pericolo, non esitava insieme ad altri colleghi, a tuffarsi nel mare in burrasca in soccorso di una bagnante in grave difficoltà, riuscendo a trarla in salvo a riva». — 6 agosto 1998 - Campomarino (Campobasso).

Vigile urbano Pierino Primavera, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo tentava, insieme ad un collega, di bloccare la fuga di un'auto con a bordo alcuni rapinatori di un ufficio postale, esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco, ma veniva fatto oggetto a sua volta da raffiche di mitraglietta.

Il coraggioso intervento consentiva successivamente l'arresto di uno dei malviventi rimasto ferito durante il conflitto». — 13 giugno 1996 - Torre S. Susanna (Brindisi).

Vigile urbano Antonio Arena, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo tentava, insieme ad un collega, di bloccare la fuga di un'auto con a bordo alcuni rapinatori di un ufficio postale, esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco, ma veniva fatto oggetto a sua volta da raffiche di mitraglietta.

Il coraggioso intervento consentiva successivamente l'arresto di uno dei malviventi rimasto ferito durante il conflitto». — 13 giugno 1996 - Torre S. Susanna (Brindisi).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1999 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

Al maresciallo ordinario dei carabinieri Lorenzo Chiatante, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed ammirevole senso del dovere interveniva all'interno di un edificio parzialmente crollato per lo scoppio di una bombola di gas, dalle cui macerie estraeva tre persone ancora in vita». - 4 maggio 1998 - Caltabellotta (Agrigento).

Al carabiniere Michele Cirillo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed ammirevole senso del dovere interveniva all'interno di un edificio parzialmente crollato per lo scoppio di una bombola di gas, dalle cui macerie estraeva tre persone ancora in vita». — 4 maggio 1998 - Caltabellotta (Agrigento).

Al maresciallo ordinario dei carabinieri Rosario Maurizio Castiglia, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e profondo senso di altruismo, interveniva in soccorso di una persona rimasta priva di sensi in una cisterna satura di gas tossici, riuscendo a spingerla all'esterno prima di essere a sua volta colto da malore». — 8 ottobre 1997 - Capannone di Oviglio (Alessandria).

All'appuntato dei carabinieri Fabrizio Masperone, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e profondo senso di altruismo, dopo avere coadiuvato il proprio comandante di stazione nel soccorso di una persona rimasta priva di sensi in una cisterna satura di gas tossici, reiterava l'intervento trasportando all'esterno il superiore colto a sua volta da malore». — 8 ottobre 1997 - Capannone di Oviglio (Alessandria).

Al maresciallo ordinario dei carabinieri Roberto Di Stefano, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a scavalcare l'inferriata posta a protezione di un alto cavalcavia riuscendo a trattenere ed a trarre in salvo un giovane che intendeva lanciarsi nel vuoto a scopo suicida». — 19 febbraio 1998 - Ragusa.

Al maresciallo ordinario dei carabinieri Balderico Fasciani, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con sprezzo del pericolo e generoso altruismo, non esitava a tuffarsi nelle agitate e fredde acque del mare in soccorso di due pescatori travolti dalle onde, riuscendo a trarre in salvo l'unico superstite». — 7 febbraio 1998 - Francavilla a Mare (Chieti).

All'appuntato dei carabinieri Gerardo Iuliano, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con sprezzo del pericolo e generoso altruismo, non esitava a tuffarsi nelle agitate e fredde acque del mare in soccorso di due pescatori travolti dalle onde, riuscendo a trarre in salvo l'unico superstite». — 7 febbraio 1997 - Francavilla a Mare (Chieti).

Al sig. Massimo De Santis, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con sprezzo del pericolo e generoso altruismo, non esitava a tuffarsi nelle agitate e fredde acque del mare in soccorso di due pescatori travolti dalle onde, riuscendo a trarre in salvo l'unico superstite». — 7 febbraio 1998 - Francavilla a Mare (Chieti).

Al sig. Thajlant Bana, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con sprezzo del pericolo e generoso altruismo, non esitava a tuffarsi nelle agitate e fredde acque del mare in soccorso di due pescatori travolti dalle onde, riuscendo a trarre in salvo l'unico superstite». — 7 febbraio 1998 - Francavilla a Mare (Chieti).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1999 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

Al vice brigadiere dei carabinieri Pietro Gigante, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso lancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nel mare in burrasca in soccorso di tre bagnanti in procinto di annegare riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a salvarne uno e contribuendo al salvataggio degli altri due.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 5 luglio 1998 - Gonnesa (Cagliari).

Al vice brigadiere dei carabinieri Cosimo Sicuro, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con sprezzo del pericolo e generoso altruismo, non esitava a tuffarsi nel mare fortemente agitato in soccorso di tre bagnanti riuscendo a salvarne uno. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 13 agosto 1997 - Campomarino (Campobasso).

Al carabiniere scelto Luigi Robetti, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con grande altruismo e sprezzo del pericolo si tuffava nelle profonde e gelide acque del fiume Po riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida.

Generoso esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 21 ottobre 1997 - San Daniele Po (Cremona).

All'appuntato dei Carabinieri Bernardo Sanfilippo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, intervenuto con un vigile urbano in una roulotte in fiamme, riusciva a trarre in salvo un anziano pensionato già ustionato in varie parti del corpo, prodigandosi successivamente per portare all'esterno tre bombole di gas.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 18 gennaio 1998 - Casalvieri (Frosinone).

Al vigile urbano Pietro Rea, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, intervenuto con un appuntato dei carabinieri in una roulotte in fiamme, riusciva a trarre in salvo un anziano pensionato già ustionato in varie parti del corpo, prodigandosi successivamente per portare all'esterno tre bombole di gas.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 18 gennaio 1998 - Casalvieri (Frosinone).

Al vice brigadiere della Guardia di finanza Giovanni Curcio, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo per le avverse condizioni meteo-marine, si tuffava in mare, insieme a un collega, in soccorso di un uomo in procinto di annegare e, raggiunto il malcapitato, riusciva a trarlo in salvo a riva». — 16 gennaio 1998 - Siracusa.

Al vice brigadiere della Guardia di finanza Mario Tilotta, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo per le avverse condizioni meteo-marine, si tuffava in mare, insieme a un collega, in soccorso di un uomo in procinto di annegare e, raggiunto il malcapitato, riusciva a trarlo in salvo a riva». — 16 gennaio 1998 - Siracusa.

Al vigile del fuoco Paolo Gregolin, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, accorreva sul luogo dove si era verificato un grave incidente stradale e con pronta determinazione e sprezzo del pericolo si introduceva in un'autovettura in fiamme per trarre in salvo una persona in grave stato confusionale». - 21 agosto 1996 - Padova.

99A7073

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1999 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alle persone sottoindicate:

Alla memoria del finanziere Brizio Marra, medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio si avvicinava a due giovani, avvolti dalla penombra e in atteggiamento sospetto.

Constatato che uno dei due imbracciava un fucile, con spezzo del pericolo e pronta determinazione, cercava di bloccarlo, ma veniva ferito mortalmente da un colpo di fucile esplosogli contro dal malvivente.

Splendido esempio di grande ardimento ed elette virtù civiche spinti sino all'estremo sacrificio». — 29 marzo 1997 - Strudà (Lecce).

Alla memoria del sig. Massimiliano Biscotti, medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione:

«Bagnino di uno stabilimento balneare, nonostante le avverse condizioni meteo-marine, non esitava a tuffarsi in acqua in soccorso di quattro giovani in procinto di annegare, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà». — 6 luglio 1997 - Marina di Lesina (Foggia).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1999 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile al sig. Pier Paolo Cerri con la seguente motivazione:

«Volontario della locale squadra antincendi, interveniva prontamente in occasione di un incendio sviluppatosi in un'ampia zona boschiva e, nonostante le gravi ustioni riportate in tutto il corpo, continuava la propria opera sottoponendosi alle cure dei sanitari solo dopo aver domato definitivamente le fiamme.

Nobile esempio di non comune spirito di abnegazione e di elette virtù civiche». — 16 febbraio 1990 - Crevacuore (Biella).

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 1999 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate:

Al sergente N.P. Salvatore Scilipoti, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di un bagnante in procinto di annegare e, nonostante le difficoltà per il mare grosso, riusciva a trarlo in salvo a riva». — 23 agosto 1998 - Milazzo (Messina).

Sig.ra Alessandra Palladino, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e grande generosità si introduceva in un'abitazione per soccorrere una giovane donna che, accidentalmente caduta da una finestra, era rimasta sospesa nel vuoto, riuscendo a trattenerla fino al sopraggiungere del fratello insieme al quale portava a termine il salvataggio». — 27 gennaio 1998 - Castell'Alfero (Asti).

Con decreto del Ministero dell'interno del 25 giugno 1999 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile al signor Giovanni Saltarel con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione ed umana solidarietà si gettava nella gelide acque del mare per trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida». — 29 novembre 1997 - Jesolo (Venezia).

99A7074

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del «Festival Arena di Verona», di «Umbria jazz di Perugia», della «Battaglia di fiori di Ventimiglia» e del «Premio internazionale filatelico di Asiago» - manifestazione 1999. (Estrazione dell'8 agosto 1999).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del «Festival Arena di Verona», di «Umbria jazz di Perugia», della «Battaglia di fiori di Ventimiglia» e del «Premio internazionale filatelico di Asiago», avvenuta in Roma l'8 agosto 1999:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie Q n. 16628 di lire 2 miliardi abbinato all'opera lirica «Aida» del Festival Arena di Verona;

2) biglietto serie L n. 47084 di lire 150 milioni abbinato al pianista «Kenny Barron» di Umbria jazz di Perugia;

3) biglietto serie I n. 05990 di lire 100 milioni abbinato al carro «Pinocchio» della Battaglia di fiori di Ventimiglia;

4) biglietto serie V n. 03816 di lire 50 milioni abbinato a «The teapot of truth» (la teiera di verità) - Australia del premio filatelico internazionale di Asiago.

Premi di seconda categoria
(n. 6 premi da lire 20 milioni cadauno):

1) biglietto serie B n. 47512;
2) biglietto serie D n. 46867;
3) biglietto serie I n. 06837;
4) biglietto serie L n. 13977;
5) biglietto serie M n. 04759;
6) biglietto serie R n. 58005.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie Q n. 16628 L. 2.000.000;
2) biglietto serie L n. 47084 L. 1.500.000;
3) biglietto serie I n. 05990 L. 1.000.000;
4) biglietto serie V n. 03816 L. 500.000.

Ai venditori dei sei premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

99A7076

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 agosto 1999

Dollaro USA	1,0527
Yen giapponese	120,34
Dracma greca	326,30
Corona danese	7,4363
Corona svedese	8,7370
Sterlina	0,65840
Corona norvegese	8,1990
Corona ceca	36,148
Lira cipriota	0,57837
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,96
Zloty polacco	4,1675
Tallero sloveno	197,0359
Franco svizzero	1,6012
Dollaro canadese	1,5575
Dollaro australiano	1,6242
Dollaro neozelandese	2,0044
Rand sudafricano	6,4346

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7309

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algolisina»

Estratto decreto MCpR n. 445 del 29 luglio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ALGOLISINA nelle forme e confezioni: «30 g» unguento in tubo e «50 g» unguento in tubo, rilasciata alla Società Celsius S.p.a. con sede legale in via Grandi Caleppio di Settala (Milano), codice fiscale n. 04282940156, sono apportate le seguenti modifiche:

produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla Società Montefarmaco S.p.a. presso lo stabilimento sito in via G. Galilei, 7, Pero (Milano);

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 g di unguento contengono:

principio attivo: pridinolo mesilato 0,2 g, benzidamina cloridrato 3 g;

eccipienti: olio essenziale di menta 0,30 g, metile p-idrossibenzoato 0,15 g, alcool cetilico 7,00 g, lanolina anidra 20,00 g, vaselina bianca filante 68,80 g, lidocaina cloridrato 0,50 g, propil-paraidrossibenzoato 0,05 g.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30 g» unguento in tubo;

A.I.C. n. 023753039 (in base 10), 0QNWBH (in base 32);

classe: «C»;

«50 g» unguento in tubo;

A.I.C. n. 023753041 (in base 10), 0QNWBK (in base 32);

classe: «C».

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento locale di dolori ed infiammazioni muscolari ed articolari (torcicollo, lombaggine, periartritedi spalla, tendiniti e peritendiniti (borsiti), contusioni, distorsioni, strappi tendinei e muscolari, ecc.);

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. 023753015 e 023753027 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7009

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adalat Crono»

Estratto decreto N.C.R. n. 449 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale ADALAT CRONO, anche nella forma e confezione: «20 mg» 14 compresse rivestite da 20 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Bayer p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da Bayer A.G. nello stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk; le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effeffuate anche dalla Società Bayer p.a. nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via Delle Groane n. 126.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg» 14 compresse rivestite da 20 mg;

A.I.C. n. 027980034 (in base 10), 0UPW82 (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante di essere stata la titolare del brevetto, ad oggi scaduto, sul principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: nifedipina 20 mg;

eccipienti: polietilene ossido, idrossipropilmetilcellulosa, magnesio stearato, sodio cloruro, ossido di ferro rosso, cellulosa acetato, polietilenglicole, idrossipropilcellulosa, titanio biossido, glicole propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo); trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7007

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisbak»

Estratto decreto n. 450 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale LISBAK, nelle forme e confezioni: «1 miliardo» 10 fialoidi di sospensione acquosa di spore di bacillus subtilis per uso orale da 5 ml - 1 miliardo e «2 miliardi» 10 fialoidi di sospensione acquosa di spore di bacillus subtilis per uso orale da 5 ml - 2 miliardi, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14, codice fiscale n. 00274990100.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240, il controllo è effettuato dalla Società I.B.N. Savio S.r.l., nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 miliardo» 10 fialoidi di sospensione acquosa di spore di bacillus subtilis per uso orale da 5 ml - 1 miliardo;

A.I.C. n. 033334018 (in base 10), 0ZT8S2 (in base 32);

classe «C»;

«2 miliardi» 10 fialoidi di sospensione acquosa di spore di bacillus subtilis per uso orale da 5 ml - 2 miliardi;

A.I.C. n. 033334020 (in base 10), 0ZT8S4 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

1 fialoide da 1 miliardo contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilispoliantibibiotico resistente - 1 miliardo;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acqusita agli atti);

1 fialoide da 2 miliardi contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilispoliantibibiotico resistente - 2 miliardi;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acqusita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7011

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefodie»

Estratto decreto n. 451 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale CEFODIE, anche nelle forme e confezioni: «0,5 g pediatrico» 1 flacone di polvere liofilizzata da 0,5 g + fiala per soluzione iniettabile uso endovenoso, «1 g» 1 flacone di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso, «0,5 g pediatrico» 1 flacone di polvere liofilizzata da 0,5 g + fiala solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e «1 g» 1 flacone di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla Società ISF S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, sia dalla Società SmithKline Beecham S.A., nello stabilimento di Alcalà De Henares (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,5 g pediatrico» 1 flacone di polvere liofilizzata da 0,5 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso;

A.I.C. n. 025418118 (in base 10), 0S7QD6 (in base 32);

classe «uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 15 gennaio 1999, con la quale la ditta SmithKline Beecham S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Cefonicid sodico non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«1 g» 1 flacone di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso;

A.I.C. n. 025418120 (in base 10), 0S7QD8 (in base 32);

classe «uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 15 gennaio 1999, con la quale la ditta SmithKline Beecham S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Cefonicid sodico non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«0,5 g pediatrico» 1 flacone di polvere liofilizzata da 0,5 g + fiala solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 025418132 (in base 10), 0S7QDN (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 15 gennaio 1999, con la quale la ditta SmithKline Beecham S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Cefonicid sodico non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«1 g» 1 flacone di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 025418144 (in base 10), 0S7QF0 (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 15 gennaio 1999, con la quale la ditta SmithKline Beecham S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36 comma 7, dichiara che il principio attivo Cefonicid sodico non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

Composizione:

1 flaconcino di polvere liofilizzata da 0,5 g i.m. contiene: principio attivo: cefonicid sodico pari a mg 500 di cefonicid;

ogni fiala solvente contiene: eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino di polvere liofilizzata da 1 g i.m. contiene: principio attivo: cefonicid sodico pari a g 1 di cefonicid;

ogni fiala solvente contiene: eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino di polvere liofilizzata da 0,5 g e.v. contiene: principio attivo: cefonicid sodico pari a mg 500 di cefonicid;

ogni fiala solvente contiene: eccipienti: sodio bicarbonato 80 mg; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino di polvere liofilizzata da 1 g e.v. contiene: principio attivo: cefonicid sodico pari a g 1 di cefonicid;

ogni fiala solvente contiene: eccipienti: sodio bicarbonato 100 mg; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico nelle infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili al «Cefodie» e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi chirurgica: la somministrazione in un'unica dose di 1 g di «Cefodie» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminanti o potenzialmente contaminanti, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento e per un periodo

di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di «Cefodie» possono essere somministrate per ulteriori tre giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Cefodie» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura:

per le confezioni i.m. la classificazione è: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

per le confezioni e.v. la classificazione è: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7005

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoplus»

Estratto decreto n. 452 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale KETOPLUS, nelle forme e confezioni: «100 mg» 6 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato, «100 mg» 56 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato, «200 mg» 3 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato e «200 mg» 28 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., Industria chimico farmaceutica con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo Dé Bacchettoni n. 1, codice fiscale n. 00761810506.

Produttore: la produzione è effettuata dalla Società Pharmatec International S.r.l., presso gli stabilimenti siti in San Giuliano Milanese, rispettivamente in via Marche n. 9 e via Tirso n. 6/7. Il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Special Product's Line S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg» 6 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 032901011 (in base 10), 0ZD1WM (in base 32);

classe «C»;

«100 mg» 56 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 032901023 (in base 10), 0ZD1WZ (in base 32);

classe «C»;

«200 mg» 3 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 032901035 (in base 10), 0ZD1XC (in base 32);

classe «A nota 66», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 7 aprile 1998, con la quale la ditta Benedetti S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Ketoprofene non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«200 mg» 28 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 032901047 (in base 10), 0ZD1XR (in base 32);

classe «A nota 66», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 7 aprile 1998, con la quale la ditta Benedetti S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Ketoprofene non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni capsula a rilascio prolungato da 100 mg contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 100;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido, povidone k30, poli (metil) metacrilati, talco, eudragit RS (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula a rilascio prolungato da 200 mg contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 200;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido, povidone k30, poli (metil) metacrilati, talco, eudragit RS (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: artrite reumatoide, spodilite anchilosante, gotta acuta; osteoartrosi a varia localizzazione; sciatalgie, redicoliti, mialgie; borsiti, tendiniti, sinoviti, capsuliti; contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari; flebiti, tromboflebiti superficiali, linfagiti; affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7010

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albicans»

Estratto decreto A.I.C. n. 453 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale ALBICANS, nelle forme e confezioni: 20 compresse da 250 mg, 15 compresse vaginali da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale in via Volturno, 48, Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), codice fiscale n. 09300200152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Poli industria chimica S.p.a. nello stabilimento sito in via Volturno, 48, Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 031953019 (in base 10), 0YH43V (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che la specialità medicinale in oggetto non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

15 compresse vaginali da 200 mg;

A.I.C. n. 031953021 (in base 10), 0YH43X (in base 32);

classe «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: miconazolo mg 250;

eccipienti: lattosio, amido pregelanitizzato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: una compressa vaginale da 200 mg contiene:

principio attivo: miconazolo nitrato mg 200;

eccipienti: potassio tartrato acido, sodio bicarbonato, silice precipitata, amido, lattosio, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: una compressa vaginale da 200 mg contiene:

principio attivo: miconazolo nitrato mg 200;

eccipienti: potassio tartrato acido, sodio bicarbonato, silice precipitata, amido, lattosio, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: compresse: infezioni micotiche dell'orofaringe e del tratto gastrointestinale; profilassi per la prevenzione delle recidive nelle vulvovaginiti da candida spp.

Indicazioni terapeutiche: compresse vaginali: infezioni vulvovaginali sostenute da candida o da altri funghi sensibili.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7012

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nokid»

Estratto decreto A.I.C. n. 456 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale NOKID, nella forma e confezione: «1000 mg IM» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per la soluzione iniettabile uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale in Vicolo de' Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale n. 00761810506.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Special Product's Line S.r.l. presso la stabilimento sito in via Campobello, 15, Pomezia, Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg IM» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033021027 (in base 10), 0ZHR33 (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo cefonicid bisodico non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

«1000 mg IM» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare;

il flaconcino di polvere contiene: principio attivo: cefonicid bisodico mg 1081 pari a cefonicid mg 1000;

una fiala solvente contiene: principio attivo: lidocaina cloridrato mg 25; eccipienti: acqua p.p.i.q.b. a ml 2,5.

Indicazioni terapeutiche: elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi, sostenute da germi gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili al cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici.

Cefonicid è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e strati sottostanti, infezioni delle ossa e articolazioni, setticemie.

Cefonicid trova particolare indicazione in pazienti immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione prima dell'intervento chirurgico, in un'unica dose di 1 g, del prodotto, riduce l'incidenza di infezioni postoperatorie da germi sensibili, fornendo una protezione dell'infezione sia durante il tempo dell'intervento, sia nelle ventiquattro ore successive.

Dosi ulteriori di cefonicid, possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

Cefonicid riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo, il farmaco deve essere somministrato dopo la legatura del cordone ombelicale.

Periodo di validità: la validità del prodotto e di diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7013

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diflucan»

Estratto decreto NCR n. 457 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale DIFLUCAN, nelle forma e confezione: «200 mg» astuccio con 7 capsule rigide da 200 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Roerig Framaceutici Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 156, km 50, Latina, codice fiscale n. 06320490581.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla Società Pfizer Italiana S.p.a. presso nello stabilimento sito in Borgo San Michele (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg» astuccio con 7 capsule rigide da 200 mg;

A.I.C. n. 027267095 (in base 10), 0U040R (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo fluconazolo ha goduto e gode di tutela brevettuale.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: fluconazolo 200 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, silice precipitata, magnesio stearato, sodio laurilsolfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acqusita agli atti);

gli opercoli utilizzati contengono:

gelatina EP, eritrosina (E 127), indigotina (E 132), titanio biossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche: diflucan è indicato nel trattamento delle candidiasi vaginali acute e ricorrenti, nelle dermatomicosi quali tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea capitis e tinea versicolor e nel trattamento delle candidiasi cutanee.

È anche indicato nel trattamento della candidiasi orofaringea (mughetto), compresi quei casi in cui questa colpisce pazienti con immunocompromissione secondaria e patologie maligne o a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), nonché nella candidiasi orale atrofica.

Diflucan è indicato nella terapia delle infezioni micotiche profonde dovute a Candida albicans e Cryptococcus neoformans, incluse quelle che si verificano in pazienti con compromissione del sistema immunitario secondaria a patologie maligne o a sindrome da immunodeficienza acquisita o le micosi secondarie a chemioterapia antineoplastica. Il farmaco può essere quindi utilizzato nel trattamento della meningite criptococcica e nella terapia di mantenimento per la prevenzione delle recidive, nonché nel trattamento della criptococcosi cutanea e polmonare. Il trattamento delle infezioni da candida comprende le seguenti indicazioni: esofagite, peritonite, infezioni polmonari, gastrointestinali e genito-urinarie, candidemia e candidiasi disseminate. Il farmaco è indicato inoltre nella prevenzione delle infezioni fungine sensibili a diflucan nei pazienti con affezioni neoplastiche, sottoposti a chemioterapia citossica.

Nel trattamento delle infezioni della pelle e delle mucose, l'uso del prodotto deve essere limitato solo a quei casi di particolare estensione o gravità che non abbiano risposto alla terapia topica tradizionale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6998

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iomeron»

Estratto decreto n. 458 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale IOMERON, anche nelle confezioni: «300» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml e «350» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede in Milano, via Egidio Folli n. 50, codice fiscale n. 00825120157.

Produttore: la produzione è effettuata dalla Società Byc Gulden Lomberg Chemische Fabrik GMBH, Robert - Bosch - str. 8, D78224 Singen - Germany, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via E. Folli n. 50.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml;

A.I.C. n. 028282465 (in base 10), 0UZ3M1 (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione del 10 febbraio 1999, con la quale la ditta Bracco S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo iomeprolo gode in tutela brevettuale;

«350» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml;

A.I.C. n. 028282477 (in base 10), 0UZ3MF (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione del 10 febbraio 1999, con la quale la ditta Bracco S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo iomeprolo gode in tutela brevettuale.

Composizione: iomeron 300 - 1 flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: iomeprolo 306,2 g corrispondenti a 150 g di iodio alla concentrazione di 300 mg iodio/ml;

eccipienti: trometamolo - acido cloridrico 36% - acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: iomeron 350 - 1 flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: iomeprolo 357,2 g corrispondenti a 175 g di iodio alla concentrazione di 350 mg iodio/ml;

eccipienti: trometamolo - acido cloridrico 36% - acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche di iomeron «300»: urografia endovenosa (in adulti e in pediatria), flebografia periferica, TC (cranio e corpo), cavernosografia, DSA endovenosa, angiografia convenzionale, DSA intraarteriosa, cardioangiografia (in adulti e in pediatria), coronarografia convenzionale selettiva, coronarografia intervenzionale, ERCP, artrografia, isterosalpingografia, fistolografia, discografia, galattografia, colangiografia, dacriocistografia, scialografia, uretrografia e pielo-ureterografia retrograde.

Indicazioni terapeutiche di iomeron «350»: urografia endovenosa (in adulti e in pediatria), TC (cranio e corpo), DSA endovenosa, angiografia convenzionale, DSA intraarteriosa, cardioangiografia (in adulti e in pediatria), coronarografia convenzionale selettiva, coronarografia intervenzionale, artrografia, isterosalpingografia, fistolografia, galattografia, colangiografia, retrograda, dacriocistografia e scialografia.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in cliniche e in case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6999

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxicillina triidrato 80% Ascor chimici».

Decreto n. 87 del 4 agosto 1999

Medicinale veterinario prefabbricato AMOXICILLINA TRIIDRATO 80% Ascor chimici.

Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l., via Piana, 265 - 47032 Capocolle di Bertinoro (Forlì).

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito nella sede suddetta.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 100 G, A.I.C. n. 102864016;

barattolo da 250 g, A.I.C. n. 102864028;

barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 102864030.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principi attivi: amoxicillina triidrato 80 g, pari ad amoxicillina 69,70 g;

eccipienti: glucosio anidro: 20 g;

specie di destinazione: polli da carne (escluse galline ovaiole in ovodeposizione).

Indicazioni terapeutiche: L'uso dell'amoxicillina è indicato per il trattamento delle malattie batteriche sostenute da microrganismi sensibili all'amoxicillina:

infezioni apparato respiratorio (bronchiti, broncopolmoniti, polmoniti pleuri, complicazioni polmonari delle infezioni virali);

infezioni apparato gastro-enterico (enteriti, colangioepatiti);

infezioni urinarie (nefriti, cistiti;)

infezioni della pelle e dei tessuti molli (comprese infezioni podali ed ascessi);

infezioni articolari (poliartriti).

Le indicazioni specifiche per il pollo da carne risultano pertanto:

salmonellosi;

colibacillosi;

stafilococcosi;

pasteurellosi;

infezioni batteriche secondarie a infezioni virali quali la C.R.D.

Tempo di attesa: polli da carne 1 giorno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7075

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della fondazione Teatro Lirico di Cagliari

Con decreto 8 luglio 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, è stato approvato lo statuto della fondazione Teatro Lirico di Cagliari derivante dalla trasformazione dell'istituzione dei concerti e del teatro lirico «G.P. da Palestrina» di Cagliari, composto da sedici articoli e redatto per un atto pubblico.

99A7077

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

N07X - Diritto del lavoro.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'Ateneo, all'albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito Internet dell'Università di Lecce.

Possono partecipare al concorso i professori associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare N07X che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

a) titoli scientifici, sino ad un massimo di 10, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

b) elenco generale dei titoli prodotti;

c) *curriculum* didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o — in mancanza — di altra facoltà o di altro ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque, ricadano nell'area disciplinare di riferimento.

La commissione sarà formata da un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore confermato.

Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a disporre il trasferimento, con delibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è, comunque, subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

99A7083

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

M09W - Didattica e pedagogia speciale.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'Ateneo, all'albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito Internet dell'Università di Lecce.

Possono partecipare al concorso i ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare M09W che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

a) titoli scientifici, sino ad un massimo di 10, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

b) elenco generale dei titoli prodotti;

c) *curriculum* didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o — in mancanza — di altra facoltà o di altro ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque ricadano nell'area disciplinare di riferimento.

La commissione sarà formata da un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore confermato.

Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a disporre il trasferimento, con delibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è, comunque, subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

99A7084

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa clautana di lavoro e produzione - Soc. coop. a r.l.», in Claut

Con deliberazione n. 2308 datata 16 luglio 1999 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa clautana di lavoro e produzione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Claut, costituita il 12 maggio 1987 per rogito notaio dott. Aldo Guarino di Maniago ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Elio Bidoli, con studio in Maniago, via Umberto I n. 48.

99A7078

Scioglimento della società «Cooperativa agricola del Boscat di Grado - Soc. coop. a r.l.», in Grado

Con deliberazione n. 2305 datata 16 luglio 1999 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa: «Cooperativa agricola del Boscat di Grado - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado, costituita il 3 maggio 1968 per rogito notaio dott. Giuseppe Sardelli di Gorizia.

99A7079

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Foggia

La giunta della regione Puglia con atto n. 999 del 15 luglio 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni esposte nella stessa deliberazione la variante al piano regolatore generale di Foggia concernente la costruzione della nuova sezione di diagnostica generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata nella sede centrale sita in Foggia.

99A7080

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Orta Nova

La giunta della regione Puglia con atto n. 1035 del 15 luglio 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni e per le precisazioni esposte nella stessa deliberazione la variante al piano regolatore generale di Orta Nova (Foggia) concernente l'allargamento della sede stradale di Vico Lungo la Meta.

99A7081

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 3092/99 in data 22 luglio 1999, il cognome della sig.ra Bresigari Romana, nata a Gorizia il 14 luglio 1927, è stato ripristinato nella forma originaria di Brezigar, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

99A7082

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 9 3 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77